

== Anno XIX — N. 4-5 ==

== Aprile-Maggio 1920 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
: Soc. CARTIERE CENTRALI :
Via Apple Nuova, 246-248 - ROMA

L'emigrazione nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America

La rivista The Independent di New York ha pubblicato, nel fascicolo del 27 dicembre 1919, l'articolo seguente, nel quale, aderendo ad invito fattogli, il Commissario generale dell'emigrazione ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica americana sull'importanza, che ha il fenomeno dell'emigrazione italiana nelle relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Il movimento di emigrazione italiana verso gli Stati Uniti d'America costituisce una delle più imponenti manifestazioni delle relazioni fra i due paesi. Io credo che sarebbe vivamente augurabile una più comprensiva valutazione di questo fenomeno naturale ed economico fra gli elementi che devono orientare i due Governi nel disciplinare i rapporti fra le due Nazioni. Che cosa è, infatti, l'arte di governo nella vita internazionale se non la chiaroveggente disciplina delle relazioni create dalla natura, dall'economia e dalla storia?

Il fenomeno dell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti di America si svolge ormai da un lungo periodo di tempo con una regolarità di caratteri da potersi considerare una manifestazione normale della vita economica dei due paesi. In Italia la distribuzione regionale delle correnti emigratorie rivela che il movimento emigratorio verso gli Stati Uniti è caratteristico ed ormai tradizionale in un certo gruppo di regioni. Sono particolarmente le regioni del mezzogiorno, terra di lavoratori, che si distinguono per la tenace laboriosità, la semplicità dei costumi, la sobrietà della vita. Negli Stati Uniti d'America, d'altra parte, vi sono regioni e mestieri, che per la lunga consuetudine assorbono particolarmente la mano d'opera italiana. L'opinione pubblica americana è con-

corde nell'apprezzare le doti del lavoratore italiano, che porta un notevole contributo al progresso dell'economia nazionale.

La grande guerra, nella quale l'Italia ha dovuto concentrare lo sforzo di tutti i suoi figli senza misurare i sacrifici di sangue e di danaro per essere, accanto agli alleati ed agli associati, una fervente collaboratrice nella grande impresa della liberazione dell'Europa e del mondo, ha momentaneamente turbato il ritmo del movimento emigratorio. Ma ora che la guerra è vittoriosamente finita, noi dobbiamo attenderci e favorire una ripresa di quel movimento.

L'Italia segue con grande interesse gli orientamenti dell'opinione pubblica americana in materia di politica di immigrazione. Essa si domanda se una politica restrittiva che ostacolasse il flusso normale dell'emigrazione italiana sarebbe conforme ai veri interessi dei due paesi e particolarmente degli Stati Uniti d'America. Io sono ben lontano dal disconoscere il valore di taluni motivi, che si adducono per una politica restrittiva. Vi sono certo degli immigranti non desiderabili. Ma i caratteri dell'emigrazione italiana, la funzione che essa ormai ha nell'economia americana non sono elementi di fatto che devono far guardare senza ostilità verso di essa? Gli emigranti italiani non provengono da paesi turbati da crisi politiche: sono nella loro grandissima maggioranza contadini del Mezzogiorno d'Italia che emigrano con la loro famiglia e continuano in America quella semplicità di vita familiare, che in essi è una tradizione secolare e intatta. Essi trovano impiego in mestieri, che esigono un grande amore al lavoro e che per la lunga consuetudine sono esercitati da italiani. Difficilmente potrebbero essere sostituiti. D'altra parte l'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti d'America è un fenomeno troppo radicato perchè possa ritenersi opportuno di turbarne il ritmo naturale. Si pensi che dopo oltre un trentennio di un movimento di densa emigrazione italiana, vi è negli Stati Uniti d'America una popolazione italiana di parecchi milioni. Basta questo fatto per determinare con la spontaneità che è propria dei fenomeni naturali la persistenza di un flusso e riflusso di uomini fra le sponde del Mediterraneo e quelle dell'Atlantico. Le variazioni delle condizioni economiche possono determinare delle oscillazioni nell'andamento

del fenomeno, ma fondamentalmente l'emigrazione italiana oggi ha il carattere di un fenomeno di ricambio e di circolazione fra la popolazione italiana d'Italia e le masse italiane d'America. Vi sono gruppi famigliari divisi fra i due paesi; vi sono vicende d'interessi che determinano spostamenti di uomini; vi sono compaesani che chiamano compaesani; vi sono categorie di lavoratori di determinati mestieri nelle quali per una consuetudine inveterata i vuoti sono coperti con altri italiani.⁴

Quando un fenomeno umano ha assunto questi caratteri, che lo rendono così uniforme nelle sue vicende, esso è qualche cosa che deve richiamare una benevola attenzione, ma che sarebbe inopportuno turbare.

Finora questo imponente fenomeno di emigrazione si è svolto fra i due paesi, senza che dai due Governi sia stato considerato nella sua unità come oggetto di speciali accordi. Ciascuno dei due Governi si è riservato di disciplinarlo in modo indipendente, l'Italia coi suoi servizi sull'emigrazione, che hanno raggiunto un ordinamento unico nel mondo, l'America coi suoi servizi sull'immigrazione. Io penso se non sia venuto il momento di studiare la convenienza di accordi fra i due Governi, che contemplino in modo speciale questa principalissima fra le forme di rapporti fra i due paesi.

L'Italia in materia di emigrazione e lavoro ha recentemente concluso un importante trattato di lavoro con la Francia. È un trattato che con la eloquenza dei fatti rende omaggio ai principi solennemente consacrati nel patto della Lega delle Nazioni, a cui l'Italia, come diceva giorni sono il Capo del suo Governo, vuol portare il suo fervido ed operoso entusiasmo. Non sarebbe augurabile che accordi simili si stipulassero fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America?

I servizi di emigrazione e di immigrazione dei due paesi, appunto perchè riguardano una medesima realtà sociale, potrebbero essere opportunamente coordinati, in modo da adattarsi nel loro concreto funzionamento alle speciali caratteristiche del movimento emigratorio italiano. L'America, ad esempio, per principio generale non ammette l'emigrante, che arrivi con un contratto di lavoro già stipulato. Io non voglio discutere il principio: ma quando

penso alla realtà pratica del movimento emigratorio italiano mi permetto di chiedere se la rigorosa attuazione di quel principio sia sempre vantaggiosa per l'America. L'italiano che ora emigra in America, è sempre chiamato da uno della famiglia o da un compaesano, che gli ha trovato un impiego. Non è questo sistema una garanzia contro il pericolo di immigranti, che restano poi disoccupati a carico della beneficenza pubblica? Non sarebbe opportuno prendere in considerazione, con le necessarie garanzie, questa forma di accaparramento?

La materia per un trattato di emigrazione e lavoro sarebbe vastissima. Vi è in particolare la questione del trattamento dei lavoratori immigranti rispetto alla legislazione sociale. Frequentemente le leggi dei vari Stati dell'Unione in materia, ad esempio, di indennità per gli infortuni sul lavoro fanno agli stranieri od ai non residenti un trattamento differenziale. Col recente trattato di lavoro l'Italia e la Francia hanno risolto tutte queste questioni adottando il principio della assimilazione piena ed intera dei lavoratori immigrati e loro famiglia ai lavoratori nazionali per tutto ciò che concerne i benefici della previdenza e dell'assistenza sociale. È questo il sistema che si conforma ai principi stabiliti nel patto della Lega delle Nazioni e consacra praticamente questa massima di giustizia economica: che cioè i lavoratori stranieri che portano il contributo del loro lavoro nella formazione della ricchezza di un paese devono anche essere uguagliati ai nazionali nel godimento dei benefici della legislazione sociale del paese stesso.

Italia e Stati Uniti d'America, che nella grande guerra si sono trovati associati, sono paesi destinati ad un avvicinamento, sempre più stretto. La diversità stessa delle condizioni rispettive è la spinta a questa unione. Ora l'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti è il fenomeno naturale in cui si esprime tipicamente il carattere delle relazioni dei due paesi. Ebbene, facciamo che il sistema dei rapporti fra i nostri due Governi tenga il massimo conto di questa realtà sociale. È nell'interesse comune delle nostre due grandi Nazioni.

Le prospettive di un movimento di emigrazione italiana in Anatolia

Un'inchiesta sulle condizioni dell'Anatolia dal punto di vista della possibilità di avviare una corrente di emigrazione italiana è stata compiuta, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio scorsi, per incarico del Commissariato generale dell'emigrazione, dal comm. Costantino Bongiovanni. La relazione sui risultati di tale inchiesta rileva che dopo il definitivo assetto politico che avrà l'impero ottomano sia a Costantinopoli sia nell'Anatolia, la vita economica in quelle regioni avrà un risveglio attivissimo sotto le svariate forme di opere agrarie, edilizie, idrauliche, stradali ed industriali; le prime prevalentemente in Anatolia, di cui la feracità del suolo, le ricchezze non ben conosciute del sottosuolo, l'abbondanza di acque, sono sicure promesse di ricco avvenire. Ove poi si tenga presente che la densità della popolazione in Anatolia è minima (da 8 a 9 abitanti per Km.²) e che la superficie attualmente messa a coltura rappresenta un ventesimo appena di quella totale, si può dedurre che una corrente di emigrazione italiana colà potrebbe trovare largo sfogo fino a superare per importanza e numero l'attuale popolazione indigena, ridotta a meno di otto milioni di abitanti, indeboliti dall'abbandono e dalle malattie.

Emigrazione a scopo agricolo. — La terra dell'Anatolia è atta alle colture di cereali, cotone, sesamo, barbabietola, ulivo, canna da zucchero, tabacco; in ordine di feracità sono da porsi: la Cilicia con le valli del Meandro ed alcune valli della Panfilia, che possono reggere al confronto delle terre di Egitto; esse rendono da 18 a 30 sementi. In Cilicia però la presenza dei francesi rende difficile la nostra penetrazione. Buoni terreni per coltura di cereali sono anche nella pianura di Konia, di cui la superficie coltivabile supera i 50,000 ettari, nella zona di Smirne, nel

villayet di Brussa e nel mutessarifik di Ismidt. La regione di Adalia contiene le minori estensioni di terreno coltivabile. Le colture indigene sono condotte con criteri elementari, e però è da prevedersi che la nostra opera nel campo agricolo, apportandovi macchinario e sistemi moderni di lavoro, sistemando le acque dei fiumi, che rendono oggi con i frequenti straripamenti incoltivabili alcune plaghe, ritrarrebbe larghi benefici sia nella parte spettante al capitale, sia in quella del salario.

Mano d'opera industriale. — La mano d'opera industriale potrebbe anch'essa trovare remunerato lavoro qualora i nostri capitali fossero avviati allo sfruttamento dei prodotti agricoli: concerie di pelli, oleifici, filande e tessiture, zuccherifici, ecc.; industrie queste che potrebbero subito fiorire trovandosi sul posto larghe quantità di materie prime. Potrebbero anche sorgere, per provvedere ai bisogni locali, cantieri per costruzioni di velieri, fabbriche di laterizi, di ghiaccio, di carta, di mobili, officine per riparazioni di macchine agricole. Queste fabbriche potrebbero alimentarsi in parte con la lignite ed il combustibile vegetale colà esistente ed in parte sfruttando le forze idro-elettriche che potrebbero ricavarci utilizzando le ricche cascate di acqua (lago di S. Abazia per tutta la zona di Ismidt e limitrofe, lago di Ismik per il vilayet di Brussa, lago di Apollonia per la regione di Panderma, ecc.).

Mano d'opera per miniere di carbone e lignite. — Il solo grande bacino carbonifero esistente in Turchia è Eraclea. Avanti la guerra la sua produzione di carbone ha raggiunto le 450,000 tonnellate che oggi sono ridotte alla metà per mancanza di mano d'opera. Da informazioni assunte sul posto, risulta che si intensificheranno prossimamente i lavori di estrazione, dove potrebbero venire occupati circa 1500 operai nostri. Segue per importanza la nostra concessione di Cozlu (rendimento 50,000 tonnellate di carbone), che tiene presentemente occupati 250 operai, pagati in ragione di 200 piastre al giorno oltre all'alloggio. È prevista, per l'estensione dei lavori, una maggiore richiesta di 500 operai. Nel complesso la mano d'opera italiana nel bacino di Eraclea è compensata male e sopporta una vita di stenti. Non è quindi consigliabile avviarvi nuovi operai a meno che la mer-

cede giornaliera non fosse portata ad un minimo di 250 piastre, cosa cui le Compagnie concessionarie potrebbero agevolmente addivenire, realizzando esse fortissimi lucri. Oltre le due accennate miniere sono di imminente inizio i lavori nelle concessioni della Banca Commerciale di Oriente. Sono da segnalare infine estesi giacimenti di lignite per cui fino ad oggi sono stati concessi 31 permessi di sfruttamento.

Mano d'opera per lavori edilizi ed urbani. — La mancanza di alloggi, la necessità di sistemazione e miglioramento dei centri abitati fanno prevedere imminenti lavori di costruzione di case, pavimentazione, fognature, ecc., maggiori a Costantinopoli, ma notevoli anche nelle città dell'Anatolia in genere. Vi sono già pronti i progetti delle nuove opere che però devono essere completati con l'approntamento del materiale da costruzione che solo in parte (laterizi) possono trovarsi sul posto, e con la immigrazione della mano d'opera che potrebbe essere fornita dall'Italia, i cui operai sono molto stimati. Le mercedi correnti per muratori a Costantinopoli non sono inferiori a 300 piastre, ciò nonostante non sono remunerative a causa dell'eccessivo costo della vita nella metropoli. Il nostro operaio, per vivere bene, dovrebbe ottenere, oltre al salario corrisposto nella misura indicata, l'alloggio gratuito. Analoghi lavori edilizi ed urbani in genere sono da eseguirsi a Konia, Adana, Mersina, Tarsus, Smirne, Adalia; però nelle zone occupate dai francesi (Cilicia) ed in quelle sottoposte ai greci (Smirne) non è consigliabile avviare di nostra iniziativa gli operai italiani che si troverebbero poco bene.

Mano d'opera per le miniere. — Lo stato presente della produzione mineraria in Anatolia non è rigoglioso: l'opera negativa del Governo turco ed i criteri tecnicamente antiquati di sfruttamento, hanno fatto sì che in quella regione il lavoro nelle miniere non ha assunto importanza; ben diverso ne sarà l'avvenire se, sotto le mutate condizioni politiche, capitali europei ben diretti vi saranno investiti, perchè l'Asia Minore è ricca di minerali per quanto non sia stata molto attentamente studiata sotto tale riguardo. Le principali miniere oggi aperte sono:

a) *piombo argentifero* di Balia Karaidin e Bulgar Maden; ad essi sono da aggiungere 12 permessi di ricerche già concessi;

- b) *chromo* nel villayet di Brussa, Makri, villayet di Aidin;
 c) *boracite* nelle vicinanze di Sultar Tchair;
 d) *rame* in Arghana Maden e nelle vicinanze di Tarsus, Trebisonda, Brussa;
 e) *smeriglio* presso Smirne, Eera, Asizia, Sokin, Alazzata, più 13 permessi di ricerche;
 f) *antimonio* nei villayet di Brussa, Smirne, Sivas;
 g) *schiuma* di mare nel villayet di Brussa;
 h) *ferro* nel Sangiaccato di Selefke;
 i) *depositi solfiferi* nel villayet di Konia.

Generalmente sia le miniere in azione, sia i permessi di esplorazione sono affidati a stranieri; gli operai occupati sono pochi, mal retribuiti, quindi per ora non sarebbe conveniente avviarsi la nostra mano d'opera; questa potrebbe essere avviata solo se vi fosse pretesa dai nostri capitali, che senza dubbio, assistiti dall'attività competente di buoni tecnici, potrebbero trovarvi utili investimenti.

Mano d'opera per lo sfruttamento forestale. — Le foreste ricoprono immense estensioni dell'Asia Minore di cui non è possibile fornire dati esatti perchè neppure il governo turco ne ha avuto nozione precisa. Esse però possono fornire un ottimo impiego ai nostri capitali e conseguentemente potrebbero occuparvi con salari vantaggiosi i nostri operai.

Mano d'opera per lavori ferroviari e portuali. — Fino a quando non saranno delimitate in definitiva le zone di influenza degli alleati in Asia Minore non sarà possibile fare delle fondate induzioni su quelli che saranno i nostri lavori ferroviari da eseguirsi nelle zone sottoposte alla nostra influenza. È certo tuttavia, che occorrerà costruire parecchi tronchi di strade e conseguentemente a molti dei nostri operai sarà assicurato il lavoro.

Conclusione. — Un movimento di emigrazione italiana in Asia Minore si potrà effettuare su larga scala, e con beneficio dei nostri lavoratori, soprattutto se i nostri capitali non resteranno estranei alle opere di penetrazione economica, sia nel campo agricolo che industriale di quelle contrade. La nostra espansione colà sarebbe favorita efficacemente dalla simpatia che gli italiani

godono attualmente presso i turchi. Naturalmente tali prospettive sull'avviamento di correnti emigratorie italiane nell'Anatolia, e particolarmente nelle zone d'influenza italiana, riguardano l'avvenire, ed ora non autorizzano a dedurre la possibilità immediata di avviare subito larghi contingenti d'emigranti. Come tutti gli altri paesi del mondo, ed in misura anche più notevole, quelle regioni attraversano, in questo momento, un periodo di crisi. L'avviamento dell'emigrazione italiana dovrà essere preceduto e preparato dal riassetto delle condizioni generali d'ambiente.

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Parte XIII, relativa al Lavoro, del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di St. Germain 10 settembre 1919.

LAVORO

SEZIONE I. — ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale:

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi;

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi:

Le Alte Parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I. — *Organizzazione.*

Art. 387. — È istituita un'organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I Membri fondatori della Società delle Nazioni saranno Membri fondatori della predetta organizzazione e la qualità di Membro della Società

NOTA — La numerazione degli articoli è quella del trattato di Versailles: nel trattato di St. Germain gli stessi articoli sono indicati coi nn. 332-372.

delle Nazioni implicherà, da ora in poi, quella di Membro della organizzazione permanente.

Art. 388. — L'organizzazione permanente comprenderà:

1° una « Conferenza generale » di rappresentanti dei Membri della organizzazione;

2° un « Ufficio internazionale del lavoro », sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'articolo 393.

Art. 389. — La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri della organizzazione: due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quel delegato o consiglieri tecnici che riterrà non designati conformemente al presente articolo.

Art. 390. — Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 289, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 391. Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 392. — L'Ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito presso la sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 393. — L'Ufficio internazionale del lavoro sarà sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà composto di:

dodici persone rappresentanti i Governi;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto Membri predetti.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolte dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilirà il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 394. — A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 395. — Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà esser composto di donne.

Art. 396. — I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, e in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

L'Ufficio preparerà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Adempirà, secondo le disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà e pubblicherà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà, in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 397. — I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.

Art. 398. — L'Ufficio internazionale del lavoro potrà chiedere l'assistenza del segretariato generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 399. — Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO II. — *Funzionamento.*

Art. 400. — Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminato tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'articolo 389.

Art. 401. — Il direttore eserciterà le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascuno dei Membri e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 402. — Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inserzione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel comma precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 403. — La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 404. — La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 405. — Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento iscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a)* di una «raccomandazione» da sottoporre all'esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; *b)* di un progetto di convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sarà depositata presso il segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza, — e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, — la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità o alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso delle autorità competenti, il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un pro-

getto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione, da parte della Conferenza, di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 406. — Ogni convenzione così ratificata sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 407. — Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di questa specie dovrà esser comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 408. — Ciascuno dei Membri si impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti chiesti da quest'ultimo. Il direttore ne preparerà un riassunto prima della successiva sessione.

Art. 409. — Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da un'organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno dei Membri, perchè non abbia assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà esser trasmesso dal Consiglio di amministrazione allo Stato posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 410. — Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 411. — Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di riferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potrà mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'articolo 409.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 410 e del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Art. 412. — La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente:

Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in materie industriali di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere ad uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 413. — Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'art. 411 davanti a una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnerà a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo.

Art. 414. — La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al Governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 415. — Il Segretariato generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 416. — Qualora uno dei Membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'articolo 405 relativamente a una proposta o a un progetto di

convenzione, qualunque altro Membro avrà il diritto di deferire la vertenza alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 417. — La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertenza sottoposta in conformità degli articoli 415 e 416, non sarà soggetta ad appello.

Art. 418. — Le conclusioni o le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente, e di cui stimasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 419. — Se uno dei Membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro Membro potrà applicare al medesimo le sanzioni di ordine economico che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.

Art. 420. — Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di aver preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e può chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 412, 413, 414, 415, 417, 418, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale fossero favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

CAPITOLO III. — *Disposizioni generali.*

Art. 421. — I Membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

1° che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2° che sia possibile introdurre le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei Membri dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 422. — Gli emendamenti a questa parte del presente trattato, approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Società.

Art. 423. — Tutte le questioni e le controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente trattato e delle convenzioni successive, concluse dai Membri in dipendenza della medesima, saranno sottoposte all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 424. — La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre del 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato.

Alla convocazione ed all'ordinamento di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tal uopo nell'allegato medesimo. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti da sottoporre alla Conferenza, da un Comitato internazionale i cui componenti saranno designati nell'allegato predetto.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive, fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere iscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 425. — Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti dovesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro che la trasmetterà al segretario generale.

Art. 426. — Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO.

La Conferenza si riunirà a Washington.

Il Governo degli Stati Uniti d'America sarà pregato di convocarla.

Il Comitato internazionale di organizzazione si comporrà di sette persone, designate rispettivamente dai Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario, invitare altri Membri a farsi rappresentare nel proprio seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente.

1°. Applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di 48 ore.
2°. Questioni relative ai modi di prevenire la disoccupazione e di rimediare alle sue conseguenze.

3°. Impiego delle donne:

- a) prima o dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità);
- b) durante la notte;
- c) nei lavori insalubri.

4°. Impiego dei fanciulli:

- a) età di ammissione al lavoro;
- b) lavori notturni;
- c) lavori insalubri.

5°. Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali approvate a Berna nel 1906 circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

SEZIONE II. — PRINCIPI GENERALI.

Art. 427. — Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico, morale e intellettuale dei lavoratori salariati è di una importanza essenziale dal punto di vista internazionale, hanno istituito, per raggiungere questo alto fine, l'organo permanente previsto nella Sezione I e connesso a quello della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e costumi, di opportunità economiche e di tradizioni industriali, rendono difficile stabilire immediatamente l'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma, convinte come sono che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come un articolo di commercio, esse stimano che esistono metodi e principi, per il regolamento delle condizioni del lavoro, che tutte le collettività industriali dovrebbero procurare di attuare, in quanto lo permettono le loro circostanze speciali.

Fra questi metodi e principi, quelli che seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare ed urgente:

1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una mercanzia o come un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione per fini non contrari alle leggi, per i salariati come per i padroni;

3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un conveniente tenor di vita, come si intende nel tempo e nel paese in cui vivono;

4° l'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non è stato ancora attuato;

5° l'adozione di un periodo di riposo settimanale di 24 ore al minimo, che dovrebbe comprendere la domenica, semprechè sia possibile;

6° la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di stabilire, per il lavoro degli adolescenti dei due sessi, le limitazioni necessarie a permetter loro di continuare la propria educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico;

7° il principio del salario eguale, senza distinzione di sesso, per lavoro di pari valore;

8° le norme stabilite in ciascun paese relativamente alle condizioni del lavoro dovranno assicurare un equo trattamento economico a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono;

9° ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione, del quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori.

Senza affermare che questi principi e questi metodi siano completi e definitivi, le Alte Parti contraenti stimano che essi siano atti a dirigere la politica della Società delle Nazioni e che produrranno dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione che siano adottati dalle collettività industriali che appartengono alla Società delle Nazioni, e che siano fatti rispettare in pratica da un corpo di ispettori adeguato.

FRANCIA

Legge 9 marzo 1920 che modifica la legge 25 febbraio 1914 sulla cassa autonoma di pensioni degli operai minatori e in particolare aumenta fino a fr. 1500 la pensione degli operai minatori ed a fr. 750 quella delle vedove. (J. O. 10 marzo 1920).

Art. 1. — Il Consiglio di amministrazione della cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori preleverà, sul fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 25 febbraio 1914, l'assegno complementare concesso in applicazione dell'art. 1 della legge 29 marzo 1919:

1° Agli operai ed impiegati delle miniere, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1914;

2° Alle vedove degli operai ed impiegati sopradetti, che abbiano almeno 50 anni di età, ed aventi diritto, in forza della legislazione vigente, ai benefici d'un assegno vitalizio della cassa autonoma.

L'assegno complementare sopradetto sarà portato a 860 fr. per gli operai o impiegati e a 430 fr. per le loro vedove, in modo da portare la pensione totale a un *minimum* di 1500 fr. per i primi, e di 750 fr. per le seconde.

Art. 2. — Il secondo paragrafo dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1914 è modificato come segue:

«Tale fondo speciale è destinato:

«5° A dare agli operai già minatori che al 1° settembre 1914 avevano almeno 55 anni di età e trenta anni di lavoro salariato, di cui quindici nelle miniere, un assegno destinato a completare la loro pensione o il loro assegno in misura di 12 fr. per anno di lavoro nella miniera. A tale assegno sarà aggiunto il supplemento di 120 franchi previsti dalla legge 29 marzo 1919».

Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione concederà nei limiti di massima stabiliti dall'art. 1, un assegno alle vedove di età di 55 anni degli operai o impiegati morti prima di compiere i 55 anni, che però contino, nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1914, almeno trenta anni di lavoro salariato nelle miniere francesi.

Art. 4. — Il consiglio di amministrazione concederà, nei limiti di massima stabiliti dall'art. 1, un assegno complementare agli operai e impiegati che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni d'età dopo il primo settembre 1914 e che contino almeno 30 anni di lavoro salariato, dei quali 15 anni nelle miniere francesi, rappresentanti almeno 3,960 giornate di lavoro.

La tariffa sulla quale è calcolato tale assegno deve essere stabilita in modo che l'annualità dell'assegno sia progressivamente superiore dopo i 15 anni di lavoro alla miniera. Il minimo dell'assegno sarà di 300 fr. per 15 anni di servizio.

Art. 5. — Le vedove degli operai di cui agli art. 2 e 4 della presente legge, quando avranno raggiunta l'età di cinquantacinque anni, avranno diritto alla metà dell'assegno del quale godevano i loro mariti in virtù dei suddetti articoli nelle condizioni stabilite dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1914.

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione fisserà la data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni della presente legge. In ogni caso, tale data non potrà essere posteriore al 1° marzo 1920.

Art. 7. — Le disposizioni della presente legge non potranno, in nessun caso, diminuire le pensioni di cui godono fino ad oggi gli operai minatori, a qualunque titolo, sia in virtù della legge, sia in conformità delle convenzioni previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1914.

Art. 8. — Sono assimilati ai delegati minatori, per gli obblighi ed i vantaggi della legge 25 febbraio 1914, gli operai che abbiano lavorato almeno durante dieci anni in una impresa sottoposta alla legge e che non abbiano cessato di lavorarvi che per compiere la funzione di amministratore di sindacato o di unione di sindacati regolarmente costituiti.

I versamenti che incombono agli impresari, in virtù di detta legge, devono essere effettuati dai sindacati o unioni di sindacati, di cui tali operai sono gli amministratori.

Art. 9. — L'art. 11 della legge 25 febbraio 1914 è abrogato a datare dal 1° aprile 1920.

Art. 10. — Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione è autorizzato, in deroga agli articoli 4 e 10 della legge 25 febbraio 1914, modificata dalla legge 20 marzo 1919, e durante il periodo dal 1920 a tutto il 1926 incluso, a fissare ogni anno la ripartizione dell'insieme dei versamenti destinati sia alla costituzione delle pensioni che alla formazione del fondo speciale.

Tuttavia il tasso del versamento destinato alla costituzione delle pensioni non potrà essere ridotto al disotto del 3 per cento durante il periodo predetto e ritornerà uguale al 4 per cento al termine del 1926, al più tardi.

L'assegno complementare previsto dall'art. 4 non potrà essere erogato se non a misura della eccedenza di risorse che il fondo speciale presenterà, dopo aver soddisfatto alle spese che gravano su di esso, in virtù della legge 25 febbraio 1914, della legge 29 marzo 1919, e degli articoli 1, 2, e 3 della presente legge.

In caso di mancanza o d'insufficienza di eccedenza di risorse della cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori durante il periodo dal 1920 al 1926, potranno essere fatti dallo Stato a questa

cassa, degli anticipi senza interessi. L'ammontare ed il termine del rimborso di tali anticipi saranno determinati colla legge del bilancio.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a elevare il massimo degli stipendi e dei salari, fino la cui concorrenza gli operai e gli impiegati delle miniere beneficeranno delle disposizioni della legge 25 febbraio 1914.

Art. 11. — Un regolamento di amministrazione pubblica determinerà le condizioni nelle quali gli interessati, potranno ottenere che siano ad essi calcolati gli anni di lavoro salariato, compiuti fuori della miniera.

Legge 12 marzo 1920 sui sindacati professionali. (*J. O.* 14 marzo 1920).

Art. 1. — Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1884 relativa alla creazione di sindacati professionali, sono modificati in conformità alle disposizioni seguenti:

« **Art. 4** (paragrafi aggiunti). — Le donne maritate che esercitano una professione o un mestiere possono senza autorizzazione del loro marito aderire ai sindacati professionali e far parte della amministrazione e della direzione degli stessi.

I minori di più di sedici anni possono aderire ai sindacati, salvo opposizione del loro padre, madre o tutore; essi non possono far parte però dell'amministrazione e della direzione.

Le persone che hanno lasciato l'esercizio della loro funzione o della loro professione possono continuare a far parte di un sindacato professionale se esse l'hanno esercitata per almeno un anno.

« **Art. 5.** — I sindacati professionali godranno della personalità civile. Essi hanno il diritto di stare in giudizio e di acquistare senza autorizzazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, beni mobili e immobili.

Essi possono davanti a qualsiasi giurisdizione esercitare tutti i diritti riservati alla parte civile relativamente a fatti che portano un pregiudizio diretto o indiretto all'interesse collettivo della professione che essi rappresentano.

Essi possono, uniformandosi alle altre disposizioni delle leggi in vigore, costituire fra i loro membri delle casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni.

Essi possono inoltre destinare una parte delle loro rendite alla creazione di abitazioni a buon mercato e all'acquisto di terreni per giardini operai, per l'educazione fisica e l'igiene. Essi possono liberamente istituire ed amministrare uffici di informazioni per la offerta e la domanda di lavoro.

Essi possono istituire, amministrare o sovvenzionare istituzioni professionali, come istituzioni professionali di previdenza, laboratori,

campi di esperienze, istituzioni di educazione scientifica, agricola o sociale, corsi e pubblicazioni interessanti la professione. Essi possono sovvenzionare società cooperative di produzione e consumo.

Essi possono, se ne sono autorizzati dai loro statuti e a condizione di non distribuire benefici sia pure sotto forma di ristorni ai loro membri:

1° Acquistare per affittarli, prestarli o ripartirli fra i loro membri tutti gli oggetti necessari all'esercizio delle loro professioni, materie prime, utensili, strumenti, macchine, concimi, sementi, piante, animali e materie alimentari per il bestiame.

2° Prestare la loro mediazione gratuita per la vendita dei prodotti provenienti esclusivamente dal lavoro personale o dall'attività dei sindacati, facilitare questa vendita con mostre, annunci, pubblicazioni, unione di ordinazioni e di spedizioni, senza poterlo fare sotto il loro nome e sotto la loro responsabilità.

Essi possono stipulare contratti o convenzioni con tutti gli altri sindacati, società ed imprese. Ogni contratto o convenzione che riguarda le condizioni collettive di lavoro è stipulato nelle condizioni determinate dalla legge 25 marzo 1919.

I sindacati possono depositare, sottostando alle formalità previste dall'art. 2 della legge 23 giugno 1857, modificata dalla legge 3 maggio 1890, i loro marchi di fabbrica o di commercio. Essi possono, da quel momento, rivendicarne la proprietà esclusiva nelle condizioni della legge suddetta.

Tali marchi di fabbrica o di commercio possono essere apposti su ogni prodotto o merce per certificare le origini e le condizioni di fabbricazione. Se ne possono servire tutti gli individui o imprese che mettono in vendita tali prodotti.

Le pene previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 giugno 1857 contro gli autori di contraffazioni, apposizioni, imitazioni o uso fraudolento dei marchi di fabbrica o di commercio sono applicabili in materia di contraffazioni, apposizioni, imitazioni o uso fraudolento di marchi sindacali. L'art. 463 del codice penale potrà sempre applicarsi.

I sindacati possono essere consultati in tutte le controversie e in tutte le questioni che si connettono alla loro specialità. Negli affari contenziosi i pareri dei sindacati saranno tenuti a disposizione delle parti che potranno prenderne comunicazione e copia. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi speciali che avessero accordato ai sindacati dei diritti non previsti dalla presente legge.

Gli immobili e gli oggetti mobili necessari alle loro riunioni, alle loro biblioteche e ai loro corsi di istruzione professionale sono insequestrabili. Lo stesso sarà dei fondi delle loro casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni nei limiti determinati dall'art. 12 della legge 1° aprile 1898 sulle società di mutuo soccorso.

« *Art. 6.* — I sindacati professionali regolarmente costituiti a norma delle disposizioni della presente legge possono liberamente prendere accordi per lo studio e la difesa dei loro interessi economici, commerciali, industriali ed agricoli. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili alle unioni di sindacati che devono, però far conoscere, nelle condizioni previste al detto art. 4, il nome e la sede sociale dei sindacati che le compongono. Queste unioni godono inoltre di tutti i diritti conferiti dall'art. 5 a sindacati professionali. I loro statuti debbono stabilire le regole secondo le quali i sindacati aderenti all'unione sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione e nelle assemblee generali.

« *Art. 7.* — Ciascun membro di un sindacato professionale può ritirarsi in qualsiasi momento dall'associazione nonostante qualsiasi clausola in contrario, senza pregiudizio del diritto da parte del sindacato di reclamare il contributo relativo ai sei mesi successivi al recesso. Ogni persona che si ritira dal sindacato conserva il diritto di essere membro delle società di mutuo soccorso e di pensioni per la vecchiaia, alle quali ha contribuito con quote e versamento di fondi.

In caso di scioglimento volontario, statutario o giudiziale, i beni dell'associazione sono devoluti conformemente agli statuti o, in difetto di disposizioni statutarie, seguendo le norme dettate dalla assemblea generale. In nessun caso possono essere ripartiti fra i membri aderenti.

Art. 2. — L'art. 8 della legge 21 marzo 1884 è abrogato.

Art. 3. — L'art. 9 della legge 21 marzo 1884 diventa l'art. 8.

Art. 4. — È aggiunto alla legge 21 marzo 1884 un nuovo articolo 9 così concepito:

« *Art. 9.* — La presente legge è applicata alle professioni liberali. Una legge speciale fissa lo statuto dei funzionari ».

Art. 5. — L'articolo 10 della legge 21 marzo 1884 è redatto come segue:

« *Art. 10.* — La presente legge è applicata all'Algeria e alle Colonie.

« Tuttavia, i lavoratori stranieri e arruolati sotto il nome di emigranti, non possono far parte dei sindacati ».

Decreto 3 febbraio 1920, che costituisce un Consiglio nazionale della mano d'opera. (*J. O.* 4 febbraio 1920).

Art. 1. — È istituito presso il Ministero del Lavoro un consiglio nazionale della mano d'opera.

Il Consiglio è formato come segue:

10 membri padronali, dei quali 6 designati dalla federazione generale della produzione francese, e 4 dalla confederazione nazionale delle associazioni agricole;

10 membri operai designati dalle organizzazioni centrali operaie, dai quali 4 rappresentanti le organizzazioni agricole;
 2 rappresentanti del Ministro del Lavoro;
 2 rappresentanti del Ministro dell'Agricoltura;
 1 rappresentante del Ministro dell'Interno;
 1 rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
 1 rappresentante del Ministro della Guerra;
 2 rappresentanti del Ministro delle Terre Liberate;
 1 rappresentante del Ministro del Commercio e della Industria;
 1 rappresentante del Ministro della Marina;
 1 rappresentante del Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti (1).

Art. 2. — Il consiglio nazionale della mano d'opera è presieduto dal Ministro del Lavoro o, in sua assenza, dal sig. Arturo Fontaine, ispettore generale delle miniere, consigliere di Stato, direttore del Lavoro.

Inoltre i gruppi interessati designeranno dei supplenti ai 10 rappresentanti padronali e ai 10 rappresentanti operai in ragione di 5 per i padroni (di cui 1 agricolo) e 5 per gli operai (di cui 1 agricolo).

Art. 3. — Sono chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio con voto consultivo i rappresentanti degli Uffici pubblici di collocamento e dei servizi di reclutamento e di controllo della mano d'opera straniera, funzionanti presso il Ministero del Lavoro e presso il Ministero dell'Agricoltura.

Art. 4. — Il consiglio nazionale della mano d'opera ha il compito di dare parere al Governo sulle questioni connesse al reclutamento e al collocamento della mano d'opera nazionale e straniera.

Art. 5. — Il Consiglio nazionale della mano d'opera si riunisce su convocazione del Ministro del Lavoro.

Art. 6. — Le persone destinate alla segreteria del Consiglio nazionale della mano d'opera sono nominate con decreto ministeriale.

Decreto 11 Aprile 1920, che introduce in Alsazia e in Lorena le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, della legge 17 aprile 1919, concernente i danni di guerra subiti da stranieri (J. O. 14 aprile 1920).

Art. 1. — Il diritto alla riparazione dei danni di guerra apparterrà in Alsazia e in Lorena agli stranieri ed ai naturalizzati, a cui la qualità di francesi è stata revocata, nelle condizioni determinate dai trattati conclusi o che saranno conclusi tra la Francia e la nazione

(1) Con Decreto 14 aprile 1920 (J. O. 16 aprile 1920) la composizione del Consiglio nazionale della mano d'opera è completata come segue: 4 deputati; 2 senatori; 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; 1 rappresentante del Ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale.

a cui appartengono od hanno appartenuto tali stranieri o tali naturalizzati. A titolo puramente conservativo, gli stranieri saranno ammessi a far constatare e valutare i danni di cui hanno sofferto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Parlamento nel termine di un mese.

CANADA

Regolamento 24 dicembre 1919, C. P. 2499, che modifica temporaneamente le disposizioni concernenti la somma di cui gli immigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada.

Alle disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento 9 maggio 1910, C. P. 294 (1), concernenti l'ammissione degli immigranti nel Canada, sono sostituite col presente decreto, le seguenti:

«1° Nessun immigrante artigiano manovale, e operaio qualificato o non, potrà essere autorizzato a sbarcare nel Canada se non possiede in nome proprio, la somma di 250 dollari, oltre l'importo del viaggio fino al luogo di destinazione in Canada».

«2° Se un immigrante appartenente alle classi suddette è accompagnato dalla sua famiglia o da alcuni membri di essa il presente regolamento non verrà applicato nei riguardi della famiglia o dei suoi componenti qualora il capo famiglia possieda in nome proprio, oltre l'importo del viaggio della famiglia fino al luogo di destinazione, una somma in argento corrispondente a 125 dollari per ogni membro della famiglia di età dai 18 anni in su, e a 50 dollari per ogni ragazzo che abbia più di 5 anni e meno di 18».

Tali disposizioni, entrate in vigore a datare dal 15 gennaio 1920 per gli immigranti non provenienti dagli Stati Uniti, avranno applicazione fino al 31 marzo 1922.

(1) Pubblicato nel *Bollettino della emigrazione*, anno 1912, n. 2, pag. 46.

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETA' DELLE NAZIONI

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a Washington. — In conformità all'allegato alla sezione prima della parte XIII del Trattato di pace di Versailles, la prima sessione della Conferenza internazionale dell'Organizzazione permanente del Lavoro, creata dal trattato stesso come parte autonoma dell'ordinamento della Società delle nazioni, si è riunita a Washington dal 29 ottobre al 29 novembre 1919. A questa prima sessione erano rappresentati 41 Stati con complessivamente 123 delegati governativi, padronali ed operai, assistiti da 149 consiglieri tecnici. La delegazione italiana era così composta: Sen. Barone Mayor des Planches e dott. G. Di Palma Castiglione, ispettore dell'emigrazione, in qualità di delegati governativi; ing. Berardi, capo ispettore del lavoro; ing. Fasola, ispettore del lavoro e Signora Laura Casartelli Cabrini della Commissione centrale del collocamento, consiglieri tecnici; comm. Baroni, delegato industriale; comm. G. Mylius, presidente dell'associazione dei cotonieri, consiglieri tecnici; Gino Baldesi, vice segretario della Confederazione generale del lavoro, delegato operaio; Guido Di Dio, vice segretario degli operai metallurgici toscani aderenti alla Confederazione generale del lavoro e dott. Mario Sacco, della Confederazione italiana dei lavoratori, consiglieri tecnici. La Conferenza a cui, secondo il trattato di Versailles, spetta, specialmente, di elaborare progetti di convenzioni internazionali in materia di lavoro, ha adottato sei progetti di convenzione. Essi sono i seguenti:

I. Convenzione che limita ad otto ore al giorno ed a 48 ore alla settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

II. Convenzione sulla disoccupazione.

III. Convenzione relativa al lavoro notturno dei minorenni nell'industria.

IV. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne.

V. Convenzione sull'età minima per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali.

VI. Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto.

La Conferenza ha inoltre adottato sei «raccomandazioni» concernenti: 1° la disoccupazione; 2° la reciprocità di trattamento degli operai stranieri; 3° la creazione di un servizio pubblico di igiene; 4° la protezione delle donne e dei fanciulli contro il saturnismo; 5° la prevenzione del carbonchio; 6° l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi. Quella relativa alla reciprocità di trattamento degli operai stranieri raccomanda che «ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, assicurati, sulla base della reciprocità nelle condizioni che saranno convenute di comune accordo fra i paesi interessati, ai lavoratori stranieri occupati nel suo territorio ed alle loro famiglie il beneficio delle leggi e dei regolamenti di protezione operaia, e così pure il godimento del diritto di associazione, riconosciuto nei limiti delle leggi, ai propri lavoratori».

Conformemente all'art. 405 del Trattato di Versailles l'adozione dei progetti di convenzione e delle raccomandazioni da parte della Conferenza internazionale importa l'obbligo dei Governi degli Stati aderenti di sottoporre all'esame delle rispettive autorità competenti tali progetti di convenzione e le raccomandazioni non oltre un anno dalla chiusura della riunione della Conferenza.

Ufficio internazionale del Lavoro. — La prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, costituito a norma dell'art. 393 del Trattato di pace di Versailles, si è tenuta a Parigi il 26 gennaio 1920. Le questioni sottoposte al Consiglio di amministrazione comprendevano la discussione delle misure da prendersi per attuare le deliberazioni adottate dalla Conferenza di Washington. Essendo stata sollevata la questione della validità di queste deliberazioni, che erano state adottate prima della entrata in vigore del trattato di Versailles, avvenuta il 10 gennaio 1920, il Consiglio di amministrazione, sul parere dei consulenti giuridici dell'Ufficio internazionale del lavoro, confermò i 6 progetti di convenzione e le raccomandazioni adottate a Washington. Il Consiglio confermò la nomina dell'on. Alberto Thomas, francese, a Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Presidente del Consiglio di amministrazione è Arthur Fontaine, francese. Il Consiglio, infine, deliberò di tenere una Conferenza internazionale della gente di mare il 10 giugno prossimo a Genova e fissò la prossima Conferenza internazionale del lavoro per i primi del 1921.

ITALIA

Per il collocamento della mano d'opera italiana in Francia. — Il Commissario generale dell'emigrazione nel suo recente viaggio a Parigi ha preso accordi con le competenti autorità centrali francesi per la concessione di mano d'opera italiana alla industria francese. In base

a tali accordi troveranno presentemente impiego nelle miniere di carbone circa 3 mila minatori, che in breve potranno arrivare alla cifra di 7 mila. La Francia dal suo canto si impegna a fornire all'Italia un quantitativo di carbone pari a sei tonnellate al mese per ogni operaio italiano che scenda nella miniera. Nelle miniere di ferro si occuperanno per ora circa 3 mila operai italiani, ma il loro numero potrà aumentare gradatamente fino a trentamila, come era prima della guerra. Ai minatori italiani sono assicurati parità di salario e le stesse agevolazioni fatte agli operai francesi, fra le quali la fornitura di derrate alimentari a prezzo di favore. Essi potranno riunirsi in cooperative di consumo e godere di tutte le garanzie che sono assicurate dalla legge ai minatori francesi. Sulla stessa base si è assicurato l'impiego in buone condizioni di alcune centinaia di operai minatori nelle miniere di fosfati della Tunisia. Per questa concessione vengono garantite all'Italia le quantità di fosfati che sono assolutamente indispensabili ai suoi bisogni.

Accordi erano pure stati avviati nei riguardi degli operai da adibirsi ai lavori delle terre liberate. Il Governo francese aveva, in un primo momento, deciso che ai lavori di spazzamento e livellamento del terreno fosse provveduto direttamente dal ministero delle terre liberate. Per tali lavori il Governo francese aveva aderito alla proposta del Commissariato generale italiano di concederne l'assunzione a cooperative d'operai italiani. Senonchè improvvisamente il governo francese, per motivi di indole finanziaria ha stabilito di rinunciare a tali lavori già iniziati direttamente e di lasciarne la cura ai privati interessati. In conseguenza il collocamento della mano d'opera italiana in Francia per i lavori di ricostruzione nelle terre liberate dovrà effettuarsi mediante accordi diretti con i singoli interessati che faranno le richieste del caso al Commissariato generale dell'emigrazione a norma delle disposizioni vigenti in Italia. Si prevede che tali richieste riguarderanno per la maggior parte operai specializzati. Non è escluso anche in questa nuova situazione che il collocamento di mano d'opera italiana possa esplicarsi nella forma di cooperative di lavoratori, che assumano direttamente determinati lavori. Si rileva, infine, una azione del governo francese nel senso di selezionare la mano d'opera straniera importata durante la guerra in quanto i lavoratori di alcune nazionalità non hanno dato, sotto diversi riguardi, buona prova.

Il problema dell'emigrazione al Congresso nazionale degli operai edili. — Il Congresso nazionale delle Federazioni italiane degli operai edili, tenutosi a Milano nei giorni 10, 11, 12 marzo, ha discusso il problema dell'emigrazione nell'ora presente, relatore l'on. Cabrini. Il relatore, esaminando la politica dell'emigrazione, ha combattuto le due tesi estreme, quella dell'assoluta libertà di emigrare e quella

della restrizione dell'emigrazione secondo l'interesse dell'industria e dell'agricoltura nazionali, ed ha sostenuto la formula della libertà dell'emigrazione disciplinata; disciplinata nel senso che essa non avvenga più tumultuariamente, ma, come il collocamento delle forze di lavoro viene disciplinato nei mercati interni attraverso gli uffici di collocamento, debba analogamente provvedersi, con le opportune istituzioni nel collocamento della forza del lavoro da nazione a nazione. Su proposta dallo stesso relatore, on. Cabrini, il Congresso votò all'unanimità un ordine del giorno informato ai concetti esposti nella relazione: con esso il congresso invita la Confederazione generale del lavoro ad impegnare i rappresentanti sindacali nel Consiglio superiore dell'emigrazione a difendere il proprio punto di vista in materia di disciplina dell'emigrazione.

FRANCIA

L'istituzione di un consiglio nazionale della mano d'opera. — Con decreto 3 febbraio 1920 (v. in questo *Bollettino*, pag. 24) venne istituito presso il Ministero del lavoro un Consiglio nazionale della mano d'opera. La relazione del ministro del lavoro, on. Jourdain, che precede il decreto, spiega l'opportunità della creazione del nuovo Consiglio rilevando che recenti convenzioni concluse fra il governo della repubblica ed alcuni Stati amici ed alleati (Polonia, Italia) per regolare le condizioni dello scambio di mano d'opera fra gli Stati contraenti, prevedono che dovranno essere adottate speciali precauzioni allo scopo di evitare che l'introduzione di mano d'opera straniera nell'uno e nell'altro paese abbia a portare pregiudizio agli operai nazionali di tale paese. Così l'articolo 5 del trattato di lavoro firmato a Roma il 30 settembre 1919, stabilisce, che una commissione si riunirà normalmente a Parigi almeno due volte all'anno per valutare il numero degli operai da reclutarsi e per indicare le regioni verso le quali sia più conveniente dirigerli e quelle verso le quali tale destinazione non sia opportuna, e che ciascuno Stato si riserva di sentire nel suo territorio il parere delle organizzazioni padronali o operaie interessate. Si è reso, quindi, necessario un organo centrale che abbia a raccogliere le informazioni fornite dagli uffici pubblici di collocamento sullo stato del mercato di lavoro ed i bisogni di mano d'opera e che stabilisca in quale misura si debba provocare, moderare o sospendere l'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia, regolando l'afflusso di tale mano d'opera secondo le necessità dell'industria, del commercio, e dell'agricoltura. A tale scopo viene istituito un Consiglio nazionale della mano d'opera che sarà composto dei rappresentanti, in numero eguale, del mondo operaio e padronale, designati dalle grandi organizzazioni sindacali, e dai de-

legati degli uffici ministeriali competenti, cioè di quelli che si occupano della protezione e del controllo degli stranieri in Francia e di quelli che hanno il compito di impiegare la mano d'opera straniera nei loro stabilimenti industriali. Gli uffici pubblici di collocamento saranno inoltre rappresentati in seno della commissione da delegati scelti dal ministro e i capi degli uffici regionali di collocamento, che accentrano le informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro per le rispettive regioni, assisteranno alla riunione del consiglio con voto consultivo. La relazione conclude rilevando che la istituzione del consiglio nazionale della mano d'opera corrisponde al voto espresso nel mondo del lavoro nel corso delle sedute della Commissione amministrativa dell'Ufficio centrale di collocamento negli anni 1916 e 1917; padroni ed operai sono stati d'accordo nell'esigere che il controllo dell'introduzione e dell'impiego della mano d'opera straniera in Francia fosse esercitata con pieni poteri da un consiglio di questo genere.

La legge sui sindacati professionali. — La nuova legge 12 marzo 1920 sui sindacati professionali (v. in questo *Bollettino*, pag. 22) estende in modo considerevole la capacità civile dei sindacati stessi. Essi potranno d'ora innanzi, alla condizione di non distribuire benefici ai loro membri, acquistare, per affittarli, prestarli o ripartirli fra i loro membri, tutti gli oggetti necessari all'esercizio della loro professione e dare la loro mediazione gratuita per la vendita dei prodotti provenienti esclusivamente dal lavoro personale o dalle imprese del sindacato. Essi potranno sovvenzionare le società cooperative di consumo o di produzione, destinare una parte delle loro risorse alla costruzione di abitazioni a buon mercato, all'acquisto di terreni per giardini operai, o per l'educazione fisica e l'igiene, stipulare contratti o convenzioni con ogni altro sindacato, società o impresa. Su questo punto, la legge realizza i voti espressi da molto tempo dai sindacati agricoli, dei quali regolarizza la posizione. D'altra parte, la legge concede alle unioni dei sindacati, che erano prive di personalità giuridica e non avevano il diritto di stare in giudizio, tutti i diritti dei quali già godono i sindacati professionali o che loro sono accordati dalla nuova legge. Nello stesso tempo, la legge accorda ai sindacati e alle unioni di sindacati un importante privilegio: quello della insequestrabilità sia dei mobili e degli immobili necessari alle loro riunioni, alle loro biblioteche, o ai loro corsi di istruzione professionale, che di tutti i fondi delle loro casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni. In terzo luogo, la legge regola la questione degli amministratori dei sindacati, obbligati ad abbandonare la loro professione per esercitare queste funzioni, questione che dava luogo a frequenti controversie. D'ora innanzi potranno conti-

nuare a fare parte dei sindacati e quindi ad esercitare le funzioni di amministratori, coloro che avranno esercitato la loro professione per almeno un anno. Infine, la legge contempla i marchi di fabbrica e di commercio dei sindacati e li protegge contro le contraffazioni o gli usi fraudolenti.

SVIZZERA

Mercato del lavoro. — La situazione del mercato del lavoro va, in complesso, migliorando. Secondo le informazioni dell'Ufficio centrale federale di collocamento i posti vacanti nelle diverse industrie erano al 22 marzo oltre 5000, i disoccupati 3600, mentre gli operai con sussidio di disoccupazione sommavano a 500. Le industrie e attività nelle quali si verifica un maggior numero di posti vacanti sono per gli uomini: l'edilizia, l'agricoltura, il giardinaggio e l'industria del legno; per le donne: l'industria degli alberghi, la tessile e dell'abbigliamento e le aziende domestiche.

Disciplina dell'immigrazione di mano d'opera straniera. — Il « *Mercato svizzero del lavoro* », bollettino settimanale dell'Ufficio centrale federale di collocamento (n. 7-8), occupandosi della immigrazione degli stranieri in relazione con le condizioni del mercato di lavoro nazionale rileva come l'emigrare in Svizzera sia diventato il sogno dei lavoratori di tutti i paesi colpiti dalle attuali difficoltà economiche. È valutato a circa 15,000 il numero delle persone che, conservando la propria residenza nel loro paese, si recano settimanalmente in Svizzera per lavorare, alle quali va aggiunto un numero considerevole di stranieri, che risiedono in Svizzera da tempo più o meno lungo e che ivi pure cercano lavoro. Contro questa invasione, che può turbare il mercato interno di lavoro, il bollettino invoca la difesa dell'Ufficio centrale di polizia degli stranieri e della Centrale federale di collocamento, che debbono avere entrambi in vista la protezione degli impiegati e operai svizzeri. Le domande di entrata in Svizzera delle persone che cercano lavoro devono essere tutte sottoposte alla decisione dell'Ufficio centrale di polizia degli stranieri; i cantoni devono ugualmente sottoporre al visto dello stesso ufficio il permesso di soggiorno concesso agli stranieri, che hanno solo il visto di passaporto temporaneo; infine i cantoni e i comuni devono informare l'Ufficio centrale predetto quando uno straniero senza permesso di soggiorno viene impiegato. Così le domande di entrata in Svizzera per trovarvi un collocamento devono essere preventivamente sottomesse alla Centrale federale di collocamento, che le esaminerà dal punto di vista del mercato del lavoro. L'Ufficio di immigrazione della Centrale farà un esame sulle condizioni dell'arruolamento, ricercherà se il posto cui aspira l'in-

interessato gli è assicurato e indagherà per quali ragioni il padrone non ha arruolato un personale già residente in Svizzera. In conseguenza le decisioni in materia di ammissione devono essere conformi alle condizioni del mercato del lavoro, quale viene prospettato dalle comunicazioni delle Centrali cantonali di collocamento e pubblicato settimanalmente nel *Mercato Svizzero del lavoro*. La Centrale federale di collocamento e gli Uffici centrali di collocamento dei cantoni, che sono a conoscenza della disponibilità di mano d'opera, saranno in grado di proporre ai padroni l'arruolamento di impiegati e operai stabili in Svizzera e di giudicare sulla capacità del personale esistente, mettendo in relazione le domande dei padroni e degli operai, con la penuria degli alloggi e con ogni altra difficoltà del momento. Potranno inoltre adottare criteri uniformi nella concessione degli arruolamenti di lavoratori forestieri e porre un riparo alle molte frodi che si verificano nelle domande di arruolamento di molte persone che entrano in Svizzera sotto un determinato titolo per collocarsi di straforo. Il bollettino conclude rilevando che l'andare e venire alla frontiera rappresenta un pericolo non insignificante per il mercato interno, provocando un forte ribasso dei salari a danno dei lavoratori nazionali.

Il referendum sulla legge concernente il regolamento delle condizioni del lavoro. — La legge 27 giugno 1919, adottata dall'assemblea federale, si proponeva di estendere notevolmente il diritto federale nel campo della disciplina delle condizioni del lavoro. Essa, anzitutto, istituiva un ufficio federale del lavoro. La parte sostanziale della legge riguardava le condizioni del lavoro a domicilio, abbastanza diffuso specialmente nelle industrie tessili. Per la protezione dei lavoratori a domicilio, la legge creava degli uffici dei salari, ai quali si attribuiva la competenza di fissare i salari minimi per tali lavoratori. Notevole la disposizione che autorizzava il Consiglio federale, quando il bisogno si facesse manifestamente sentire, a dichiarare i contratti collettivi obbligatori per tutti i membri del gruppo professionale interessato ed a stabilire dei contratti tipi inderogabili dalla volontà delle parti. La legge, infine, prevedeva la istituzione di uffici di conciliazione per comporre le controversie fra imprenditori e lavoratori. In base all'istituto del *referendum* facoltativo, ammesso dalla costituzione federale, la domanda di votazione referendaria su tale legge venne presentata al Consiglio federale nei termini e col numero di firme prescritto dalla costituzione. In seguito a tale domanda di *referendum*, costituzionalmente esercitata, l'assenso della maggioranza del popolo svizzero veniva ad essere un requisito essenziale per la esistenza e, quindi, per la efficacia della legge 27 giugno 1919 adottata dall'assemblea federale. La votazione di *referendum* sulla legge venne fissata per il 21 marzo 1920. Il movimento dell'opi-

nione pubblica svizzera, che aveva portato alla domanda di sottoposizione della legge al *referendum* popolare, raccoglieva elementi diversi, che sia pure per motivi differenti si trovavano concordi nel sostenere una decisa opposizione alla legge. L'argomento più insistente addotto contro la legge adottata dall'assemblea federale era il rilievo che essa appariva informata ad un eccessivo accentramento burocratico. Nella votazione di *referendum*, seguita il 21 marzo, il popolo svizzero, con una maggioranza di circa 2000 voti su cinquecento mila votanti, si è espresso in senso contrario all'adozione della legge. Si ebbe una maggioranza di voti favorevoli alla legge nei cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, San Gallo, Ticino, Soletta, Ginevra, Sciaffusa, Appenzell; una notevole maggioranza di voti contrari si ebbe nei cantoni di Vaud, Friburgo, Vallese, Grigioni, Berna, Neuchâtel. Tale risultato del *referendum*, nel quale i voti contrari superarono, ma di poco, i voti favorevoli, viene interpretato nel senso, che il popolo svizzero, nel suo sovrano apprezzamento, abbia riconosciuto la necessità di una legge sulla disciplina del lavoro a domicilio, ma abbia condannato lo spirito burocratico ed accentratore, a cui si era informata nella sua struttura tecnica la legge adottata dall'Assemblea federale.

Assicurazione invalidità e vecchiaia. — Una domanda d'iniziativa popolare per l'introduzione dell'assicurazione in caso d'invalidità e vecchiaia e per i superstiti è stata presentata alla Cancelleria federale appoggiata da 78,900 firme valide di cittadini svizzeri. L'iniziativa è presentata nella forma di una proposta di revisione della costituzione federale, consistente nell'aggiunta di un articolo così formulato:

La Confederazione introdurrà, per via legislativa, l'assicurazione in caso di vecchiaia e l'assicurazione dei superstiti. Essa può dichiarare tali assicurazioni obbligatorie in generale o per certe categorie determinate di cittadini. Tali assicurazioni saranno applicate col concorso dei Cantoni, a cui può aggiungersi quello delle Casse d'assicurazione pubbliche e private. A tale scopo, la Confederazione crea un fondo. Sarà attribuito a questo fondo, come primo versamento, la somma di duecentocinquanta milioni di franchi che sarà prelevato sul prodotto dell'importo sui benefici di guerra dopo l'adozione del presente articolo della Costituzione. La lettera A, n. 2 del decreto federale 14 febbraio 1919 è in tal senso modificata.

Tale domanda d'iniziativa popolare, essendo stata appoggiata dal numero di firma richiesto dalla costituzione, avrà il suo corso e la proposta di revisione costituzionale sarà sottoposta alla votazione di *referendum* del popolo e dei cantoni.

Sindacati operai. — I sindacati operai, attualmente esistenti, ascendono a 1737. Essi sono raggruppati da una parte in Unioni ope-

raie, locali, regionali e cantonali, e dall'altra in sotto-federazioni e federazioni di mestieri; 24 di esse sono collegate da un'unica organizzazione centrale, la «Unione svizzera delle federazioni sindacali»; altre fanno parte di sindacati e federazioni diverse. Il movimento dell'organizzazione sindacale nel decennio 1908-1918 si riassume nei dati seguenti:

Anni	Numero dei membri	Introiti in fr. svizzeri	Fondi in fr. svizzeri
1908	69,000	1,500,000	1,257,000
1913	89,000	2,250,000	3,000,000
1918	177,000	5,250,000	4,000,000

Questo notevole sviluppo e questa forza finanziaria fanno sì che gli operai organizzati possano considerare senza timore qualunque conflitto. Gli introiti di oltre trenta franchi per socio, servono in gran parte a soccorsi in caso di malattia, disoccupazione, inabilità, morte (53 % delle spese); per scioperi la spesa è del 18 %. Il 13,50 % delle spese è impiegato per giornali sindacali, quote e sovvenzioni ad altre organizzazioni, propaganda; il 15,50 % è assorbito dalle spese di amministrazione, di cui il 9,25 % per il personale. Il personale è costituito da 120 impiegati, che amministrano, mantengono in movimento e danno impulso a questa grandiosa organizzazione; numero e spesa piccola in confronto all'entità dei soci e dei fondi. E da rilevarsi che nei sindacati le donne vanno prendendo parte sempre maggiore. Nel 1908 rappresentavano appena l'8 % degli iscritti; alla fine del 1918 il 15 %, cioè una donna ogni sei uomini. Anche la stampa sindacale è in incremento; essa si è concentrata in una pubblicazione settimanale *La lutte syndicale* redatta da Achille Gros-pierre, segretario centrale dei metallurgici.

Le vaziazioni della popolazione di Ginevra durante la guerra. —

Alla fine del 1913, la popolazione del cantone di Ginevra comprendeva 53,256 ginevrini, 45,593 confederati, e 71,844 stranieri. Alla fine del 1919 la distribuzione della popolazione ginevrina era la seguente: 57,186 ginevrini, 58,837 confederati, e 56,150 stranieri. Pertanto secondo la ricapitolazione fatta dall'Ufficio cantonale di statistica, la popolazione straniera è diminuita di più del quinto. Durante i sei anni di guerra (1914-1919) la colonia francese, che era la più numerosa, perdette circa 7,000 anime, riducendosi a 28,471 e quella italiana ne perdette 5000, risultando alla fine del 1919 di 15,488 persone. Le cause di queste diminuzioni sono varie e fra di esse possono segnalarsi gli ostacoli frapposti dalla legislazione locale allo stabilimento di nuovi stranieri. La popolazione totale, malgrado l'aumento del numero dei ginevrini e dei confederati, appunto per la diminuzione delle colonie

straniere, principalmente della francese e della italiana, trovasi ridotta nello stesso periodo da 176,024 a 172,173 persone senza però che tale diminuzione abbia arrestato la crisi degli alloggi, tuttora acutissima. Nel 1916 il cantone di Ginevra contava 74,500 protestanti e 91,500 cattolici. Dopo la partenza degli italiani e francesi, cattolici, la distribuzione è la seguente: 84,500 protestanti contro 81,700 cattolici.

Naturalizzazione di stranieri. — Secondo un recente rapporto del Dipartimento politico nell'anno 1919 furono presentate 3749 domande per ottenere l'autorizzazione federale ad acquistare il diritto di cittadinanza cantonale, che importa la cittadinanza svizzera. Nel 1913 le domande furono 5030, di cui 1912 furono accolte entro l'anno. Gli stranieri, cui fu concessa l'autorizzazione federale, si distribuiscono come segue: tedeschi 1223; *italiani* 305, austriaci ed ungheresi 168, russi 69, francesi 64, americani 12, olandesi 7, inglesi 6, di altri paesi 33; 25 di cittadinanza non determinata. Le 1912 autorizzazioni accordate ai richiedenti si estendono a 841 donne maritate ed a 1652 minorenni, e quindi furono in totale 4405. Le persone che, avendo avuto l'autorizzazione federale, ottennero la cittadinanza nei cantoni della Confederazione nell'anno 1919 furono in totale 4863. Il rapporto del Consiglio federale dichiara, che nel 1919, essendosi conclusa la pace generale, è stato ritenuto opportuno di seguire criteri meno rigorosi nell'accoglimento di domande di naturalizzazione di richiedenti, che si sono resi colpevoli di diserzione, specialmente nei riguardi di coloro che sono nati in Svizzera o che vi erano domiciliati da almeno sei anni prima della guerra.

GERMANIA

Mercato del lavoro. — Le condizioni dell'industria germanica e del mercato del lavoro non si sono punto migliorate in questi ultimi tempi; anzi si può affermare che si sono alquanto peggiorate. Le agitazioni operaie continuano ininterrotte in tutte le regioni minerarie ed industriali, causate in gran parte da insufficienza di salari, dalla penuria di viveri, e da molte altre difficoltà della vita, ma promosse spesso da elementi bolscevichi, i quali tentano di approfittare delle miserevoli condizioni del popolo per infondere in esso lo spirito rivoluzionario. In alcune città del bacino industriale della Ruhr, come Hamborn, gli scioperi degenerarono tempo fa in aperta rivolta, accompagnata da saccheggi; risulta che gli italiani che si trovarono ad Hamborn, presero parte a questi movimenti, per cui vennero espulsi da quel territorio. Nel bacino della Vestfalia i minatori denunciarono nuovamente per il primo marzo le tariffe che erano state stabilite di comune accordo qualche tempo fa. Essi vogliono nuovi aumenti di

salario. Eppure il salario dei minatori è dei più elevati: un *Hauer* (minatore che fora la roccia o che stacca il minerale) può guadagnare facilmente con le tariffe attuali, più di 50 marchi al giorno. Si nutre la speranza che le nuove domande degli operai, giustificate in parte dall'enorme e vertiginoso aumento del costo della vita, verificatosi nelle ultime settimane, non conducano ad un nuovo sciopero, il quale potrebbe essere fatale a tutta la vita economica della Germania, già così depressa. Tale speranza si basa specialmente sul fatto che i minatori hanno dimostrato negli ultimi tempi di voler riprendere seriamente la produzione del carbone; infatti in tutte le miniere sono state introdotte le ore straordinarie di lavoro. È interessante a tale proposito, una risoluzione votata di recente dai minatori appartenenti alle «*Cristlichen Gewerkschaften*» nella quale essi dichiarano che sono pronti a compiere le ore straordinarie di lavoro, purché la produzione vada a favore dell'industria e del popolo tedesco. L'aumento della produzione non ha però portato finora che ben scarsi vantaggi, poiché il carbone estratto non può venire distribuito convenientemente nelle varie regioni, per mancanza di carri ferroviari. Così, in parte per mancanza di carbone, in parte per mancanza di materie prime, in parte per mancanza di sbocchi di smercio e in parte per causa dei continui scioperi, l'industria germanica si trova quasi completamente paralizzata e molti industriali chiudono, per ora, le fabbriche. Nel distretto di Solingen, ad esempio, famoso per le sue produzioni di coltelli, i padroni hanno proclamato da qualche settimana la serrata generale, perché gli operai solo alcuni giorni dopo la conclusione di un contratto di lavoro collettivo, hanno proclamato un nuovo sciopero, chiedendo un nuovo aumento di salario. E poiché un tale aumento, dato lo stato attuale di quelle industrie, che si dibattono in gravissime difficoltà, veniva a ridurre quasi a zero il profitto degli industriali, costoro si sono opposti alle pretese degli operai, chiudendo le fabbriche. La disoccupazione, aumentata ora dal ritorno dei prigionieri di guerra, è dovunque assai grande. Si cerca di mettere riparo ai suoi effetti disastrosi con l'esecuzione di lavori pubblici, nei quali non vengono però occupati naturalmente che operai indigeni. Gli italiani, in conseguenza di tale situazione, tentano in tutti i modi di recarsi nelle regioni devastate della Francia e del Belgio ma molti ne sono impediti, perché le autorità francesi e belghe di Colonia, non rilasciano loro il visto necessario per entrare in quelle regioni, se essi non possono provare di essere chiamati da una impresa locale. Un forte esodo di lavoratori italiani verso i paesi suddetti si verifica pure dal Lussemburgo, dove l'industria è paralizzata specialmente per la mancanza di carbone. Per ora quindi non c'è posto per l'emigrazione italiana in Germania, né si può sperare che essa possa trovare un lavoro remunerativo nei prossimi mesi. E se anche un certo nu-

mero di operai nostri (qualche Ditta come la Rhein-Nassauische-Bergwerks-und-Hütten A. G. di Bernsberg vorrebbe arruolare operai in Italia) potesse trovare lavoro, l'emigrazione verso questi luoghi è sempre però da sconsigliarsi, perchè sebbene i salari siano aumentati sensibilmente, ed aumentino di continuo, pur tuttavia essi non sono aumentati, nè aumentano in proporzione del costo della vita, il quale è oggi in media, 25 volte più elevato di prima della guerra. E siccome solo un numero relativamente esiguo di famiglie può spendere ora 25 volte tanto quanto spendeva prima della guerra, così si è verificata una diminuzione enorme di consumi e un abbassamento impressionante del tenore di vita presso quasi tutte le classi della società.

Nuova legge sull'emigrazione. — Dopo un lungo processo di evoluzione, sotto l'attuale pressione della ripresa della emigrazione, la Germania sta elaborando la sua legislazione speciale sulla emigrazione, avvicinandosi di molto al sistema italiano su parecchi punti fondamentali, quale la istituzione di un ufficio centrale autonomo, la creazione di commissari o ispettori all'estero e in genere nella regolamentazione per disciplinare gli arruolamenti e i contratti di lavoro. Il Consiglio consultivo per la emigrazione è stato già riunito presso il Ministero degli affari esteri germanico per esprimere il suo parere in proposito e il progetto di legge sarà sottoposto all'Assemblea nazionale.

Anni addietro la cura degli emigranti era di competenza del Ministero degli affari esteri. Nel 1897 venne fondato dalla Società coloniale tedesca uno speciale ufficio centrale di informazioni per gli emigranti, dal quale sorse in seguito l'Ufficio di emigrazione, e poi l'Ufficio imperiale di emigrazione. A questo ufficio il nuovo progetto di legge tende dare ora un ordinamento più concreto costituendo uffici dipendenti allo scopo di dare ad ogni emigrante consigli e direttive. Il progetto prevede la creazione di ventuno di questi uffici in tutto lo stato. La mediazione a scopo di lucro per il collocamento della mano d'opera e gli uffici di informazione pure a scopo di lucro vengono espressamente vietati, e potranno essere autorizzati solo in casi eccezionali quando abbiano scopo umanitario e sia riconosciuta la competenza e l'onestà delle persone che vi sono preposte. L'ufficio di emigrazione studierà anche la formazione di colonie, e si occuperà dell'assistenza degli emigranti durante il viaggio, rimanendo in questo campo in vigore le norme date con la legge 9 giugno 1897. All'arrivo al paese di emigrazione gli emigranti saranno assistiti da speciali commissari e dalle società tedesche all'estero. L'organizzazione prevista dalla nuova legge si estende a tutto l'impero, lasciandone l'esecuzione ai singoli paesi: vi si fa distinzione fra l'emigra-

grante transoceanico e l'emigrante temporaneo. La sorveglianza è affidata ai ministeri dell'interno e degli affari esteri. Si stabiliscono infine le penalità specialmente contro la propaganda illegale e contro ogni aumento artificiale dell'emigrazione.

Nuove norme per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Baviera. — Il Consiglio dei ministri ha adottato in questi giorni le seguenti misure per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nei territori situati a destra del Reno:

Stranieri e persone non aventi cittadinanza devono presentare in precedenza domanda scritta alle autorità di polizia, per potere entrare in Baviera e prendere dimora in un comune dello Stato. Il permesso vale soltanto per il comune per il quale è stato concesso e per ogni variazione di residenza è necessario un nuovo permesso.

Stranieri e persone senza cittadinanza che hanno preso, o trasferito in Baviera la loro dimora dopo il 1° agosto 1914 e non sono in possesso del permesso scritto di ingresso o di soggiorno, devono lasciare la Baviera entro cinque giorni.

Stranieri e persone senza cittadinanza che hanno preso dimora in Baviera dopo il 1° agosto 1914, ma che non si trovano nelle condizioni della disposizione precedente, devono nel caso di invito da parte dell'autorità di polizia, lasciare la Baviera nel termine che sarà loro fissato.

Stranieri e persone senza cittadinanza devono nelle 24 ore dal loro arrivo presentarsi personalmente all'autorità di polizia, per la denuncia del loro arrivo, esibendo il passaporto ed il permesso di recarsi in quel dato paese. L'autorità di polizia rilascia allora un certificato di ricevuta denuncia.

Stranieri e persone senza cittadinanza devono, nel caso che lascino il paese, presentarsi al più tardi entro le ultime 24 ore, che precedono la loro partenza, all'autorità di polizia, in Monaco alla Direzione di polizia, esibendo il passaporto e dichiarando quale sia il primo paese verso cui sono diretti. Dopo di che viene rilasciato un attestato. Se il soggiorno non dura più a lungo di tre giorni, la dichiarazione di arrivo e di partenza può avere luogo contemporaneamente.

SPAGNA

Movimento migratorio nell'anno 1919. — Secondo i dati pubblicati dal Consiglio superiore dell'emigrazione, il movimento degli emigranti e degli immigranti nell'anno 1919, confrontato con quello dell'anno precedente, risulta il seguente:

MESI	EMIGRAZIONE					IMMIGRAZIONE				
	Anno 1919			Anno 1918 Totale	Dif-ferenza nel 1919	Anno 1919			Anno 1918 Totale	Dif-ferenza nel 1919
	Maschi	Fem- mine	Totale			Maschi	Fem- mine	Totale		
Gennaio	1.557	317	1.874	3.164	- 1.290	896	263	1.159	1.848	- 689
Febbraio	1.971	912	2.883	1.985	+ 908	1.614	217	1.831	1.914	- 83
Marzo	1.942	601	2.543	1.716	+ 827	2.315	460	2.775	1.923	+ 852
Aprile	620	223	843	1.546	- 708	2.323	984	3.307	3.172	+ 135
Maggio	2.776	963	3.739	3.345	+ 394	4.693	1.188	5.881	117	+ 5.764
Giugno	4.799	1.814	6.613	2.639	+ 3.974	5.340	1.274	6.614	3.742	+ 2.872
Luglio	4.153	1.508	5.661	993	+ 4.668	5.431	1.368	6.799	3.023	+ 3.776
Agosto	4.874	1.281	6.155	1.659	+ 4.496	6.010	1.450	7.440	5.905	+ 1.535
Settembre	8.576	2.267	10.843	1.618	+ 9.225	3.491	1.081	4.572	1.539	+ 3.033
Ottobre	4.699	1.783	6.482	1.165	+ 5.317	1.885	551	2.436	2.508	+ 72
Novembre	10.849	3.179	14.028	3	+ 14.025	1.380	468	1.848	1.038	+ 810
Dicembre	8.065	1.986	10.051	325	+ 9.716	1.830	689	2.519	1.677	+ 842
Totale	54.881	16.839	71.720	20.168	+ 51.552	37.208	9.973	47.181	28.406	+ 18.775

STATI UNITI

Condizioni dell'emigrazione e del lavoro nello Stato di New York e Stati limitrofi nel 4° trimestre 1919. — La disoccupazione può dirsi quasi dappertutto scomparsa. I rimpatri di italiani sono grandemente diminuiti. Dal mese di dicembre il Consolato generale italiano di New York rilascia giornalmente un numero di fogli di via di gran lunga inferiore a quello dei mesi precedenti. E da ritenere che le condizioni del lavoro, appena terminato l'inverno saranno anche migliori delle attuali, perchè riprenderanno i lavori di costruzione ora in gran parte sospesi o ritardati. In particolare nei diversi Stati si sono avute le condizioni seguenti:

STATI DI NEW YORK - Albany. — La situazione non sembra molto cambiata dal trimestre precedente. Il movimento ascendente del nu-

mero degli operai impiegati nelle fattorie, continuò nel novembre dopo essere alquanto diminuito nell'ottobre in causa degli scioperi. L'aumento è del 3% e il numero complessivo dei lavoratori occupati è il più alto dal dicembre 1918 in poi. Parecchi degli aumenti furono dovuti al componimento degli scioperi. Le sole diminuzioni si notano nel numero dei lavoratori nelle fabbriche di macchine, del vetro, delle automobili, delle pelliccerie, dei tessuti di cotone, degli abiti da donna, delle preparazioni di cereali in scatola e di bevande. In generale queste diminuzioni sono conseguenze della stagione. La diminuzione nel gruppo delle automobili appare come risultato indiretto dello sciopero degli operai dell'acciaio, a causa del quale alcune ditte furono obbligate a diminuire la loro produzione. La diminuzione dei lavoratori del cotone dipende dall'essersi propagati da altre località gli scioperi in tale industria. Il numero degli operai nelle raffinerie di zucchero e nelle fabbriche di birra appare pure in diminuzione. I salari nelle fattorie nel mese di ottobre presentano una media del 3% inferiore al settembre, e ciò in causa degli scioperi e della diminuzione di lavoro portata dalla stagione. La media dell'ottobre è di doll. 24,41, mentre quella di settembre è di doll. 24,83, e quella di agosto di doll. 23,85. In confronto con quella dell'anno scorso si trova la media di ottobre più alta del 9% di quella dell'ottobre 1918. Gli aumenti variano dal 1% al 36% per le industrie tessili, e del 19% per le industrie delle pellicce, cuoio e gomma. Dal settembre all'ottobre la media dei guadagni aumentò del 10% nelle fabbriche della carta, del 3% negli impianti dell'acqua, luce e forza e del 4% nelle industrie tessili. Tutte le altre manifatture presentano nei salari dei lavoratori una diminuzione dall'1% al 6%. Le industrie dei metalli nell'insieme non presentano che lievi cambiamenti nei guadagni settimanali dei lavoratori.

Buffalo. — Quantunque col sopravvenire dell'inverno siano rimasto interrotti quasi interamente i lavori edilizi e quelli di costruzioni stradali, la disoccupazione fra gli immigrati italiani è molto limitata. Infatti i braccianti, che durante l'estate erano occupati in tali lavori hanno trovato facile proficuo impiego nelle fabbriche e presso le compagnie ferroviarie. Molti connazionali sono impiegati presso la « Lackasiana Steel Plant » gli operai della quale persistono nello sciopero, malgrado gli ordini in contrario dei capi della rispettiva unione. Le paghe sono in genere di 45 centesimi all'ora. I rimpatri, che sono stati piuttosto numerosi nella seconda metà dello scorso anno, sono in questo trimestre quasi interamente cessati.

Rochester. — Nel trimestre si è verificato il rimpatrio di un buon numero di italiani, appartenenti per il più alla classe dei braccianti mentre ha ripreso il riflusso della emigrazione del Regno. La città di Rochester, contrariamente a quanto è avvenuto in questi ultimi tempi

nelle altre parti dell'Unione americana, è stata finora immune da scioperi di certa importanza, avendo la principale industria, quella degli abiti fatti, apparentemente risolto il problema tra capitale e lavoro, mediante un accordo fra le parti, che hanno stabilito un ufficio di arbitrato con a capo un noto economista, il cui ufficio è appunto quello di appianare qualsiasi divergenza tra padroni ed operai. Nonostante l'esodo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, si è notata un po' di disoccupazione, ma ciò in parte si deve al desiderio sempre crescente da parte degli emigranti italiani di trovare impiego in opifici, officine o stabilimenti, anziché nei lavori di sterratore all'aperto. La nuova emigrazione, da quanto recentemente si rileva, è specialmente restia a mettersi ad un lavoro che non sia inerente a qualche industria, il che è indice che la classe della emigrazione italiana è di molto migliorata sia di carattere che di aspirazioni.

Sonkers. — Il movimento immigratorio italiano è cominciato a svilupparsi e già si constata l'afflusso di parecchi emigranti provenienti dal Regno, fra i quali molti riservisti. Una buona parte degli emigranti in arrivo sono persone anziane, ossia genitori di emigrati, ivi residenti; arrivano inoltre parecchie ragazze richiamate dagli emigrati, a scopo di matrimonio. In genere vi è lavoro per tutti. Non sono sorte nuove industrie, ma le già esistenti si ritengono sufficienti a sopperire ai bisogni della mano d'opera. Con la buona stagione, e la possibilità di riprendere i lavori all'aria aperta, si spera di vedere la sistemazione di tante opere governative, cui certamente sarà dato maggior impulso allo scopo di guadagnare in occasione delle prossime elezioni le simpatie delle masse operaie, che sono adesso in gran parte composte da vantanti.

STATO DI CONNECTICUT - Hartford. — Durante il trimestre, dalle Contee di Hartford, Litchfield, Tolland e Winham rimpatriarono circa 200 connazionali, dei quali pochi con le loro famiglie. Ne arrivarono circa 1500 e fra questi parecchi di quelli che rimpatriarono nell'anno scorso ed un numero esiguo di militari smobilitati. Vi è lavoro per tutti ed a salari tali da poter affrontare il caro viveri e fare dei risparmi; difatti quelli che rimpatriarono portarono seco buone somme di danaro ed altri che pensano di ritornare in Patria in seguito, hanno già spedito vistose somme alle Casse postali di risparmio del Regno, approfittando del cambio enorme di questi giorni.

New Haven. — Il lavoro è in genere abbondante ed è generalmente corrisposto da buone paghe; non si è dovuto registrare alcun sciopero di importanza. La scarsa richiesta di fogli di via per rimpatrio fa dedurre che i nostri connazionali per il momento non abbiano intenzione di volere ritornare in Patria.

STATO DI NEW JERSEY - Newark. — Le condizioni del lavoro vanno sempre più rimettendosi in equilibrio per quanto continui a sentirsi la scarsità di mano d'opera. I lavori stradali e di costruzioni sono stati in gran parte sospesi a causa dell'inverno, e gli operai ivi addetti si sono riversati nelle « fattorie », nelle quali il lavoro continua ad essere sempre abbondante. I salari continuano a mantenersi alti e, senza dubbio, saliranno ancora specie se, come si prevede, durante la prossima primavera vi sarà risveglio nel campo delle costruzioni. Attualmente non si lamenta nessuno sciopero.

Trenton. — Le condizioni di lavoro si mantengono in linea generale soddisfacenti. Scarsità di lavori viene segnalata soltanto nella Contea di Monmouth (Asbury Park-Long Branch). Negli altri centri non vi è nè abbondanza di mano d'opera, nè richiesta di operai. I salari corrisposti sono in media: ai braccianti da doll. 3,50 a doll. 5 al giorno; ai muratori doll. 7, ai falegnami doll. 6, ecc. Nel trimestre il numero dei connazionali rimpatriati è venuto di molto a diminuire in confronto a quello degli ultimi trimestri precedenti.

* **Progetto di legge sulla immigrazione.** — Un nuovo progetto di legge sulla immigrazione è stato presentato alla Camera dal deputato Johnson. Il progetto intitolato « Legge che provvede a che si cooperi a rinforzare le leggi immigratorie » stabilisce l'obbligo di ogni funzionario e impiegato di adoperarsi alla ricerca degli stranieri criminali, anarchici o di altre categorie simili, la cui reiezione o deportazione è prescritta dalle leggi sulla immigrazione. Impone pure ai capi di qualunque dipartimento o Ufficio del Governo federale l'obbligo di far pervenire tali informazioni al Ministro del lavoro correlandole con quegli altri e maggiori dettagli che ragionevolmente si potessero raccogliere e fossero atti a stabilire se gli stranieri così denunciati possano legalmente venire arrestati e deportati. Nel caso che del fatto fosse investito un ufficio avente carattere giurisdizionale il progetto obbliga il funzionario, capo di questo ufficio, di allegare alla informazione una dichiarazione affermando che egli ha esaminato personalmente la questione e che a suo giudizio vi è tale evidenza da giustificare la deportazione in base alle leggi sulla immigrazione.

La proposta del deputato Johnson, è ispirata dalla viva preoccupazione del popolo americano per la teoria e la pratica bolscevica. Essa, poi, nel definire le categorie di stranieri passibili dell'esclusione, presenta una notevole indeterminazione, che potrebbe nella pratica essere motivo di gravi abusi. Inoltre il potere di esclusione e di reiezione, in base alla legge sulla immigrazione, attualmente limitato al momento dell'entrata degli emigranti, viene esteso verso gli emigranti già accolti nel territorio dello Stato. Sembra, inoltre, grave il

delegare, sotto il pretesto della « cooperazione » e con un sistema mal preciso, del quale difficilmente si possono prevedere tutte le conseguenze, a qualsiasi funzionario di amministrazioni statali, di contea o municipali, o a qualsiasi altro funzionario posto a capo di un organismo amministrativo, un potere che secondo gli ordinamenti attuali, in confronto dei cittadini e dei non cittadini è una competenza degli organi giurisdizionali. Questo progetto legislativo presentato alla Camera il 7 gennaio u. s., è stato sottoposto al Comitato per la immigrazione e la naturalizzazione.

Progetti di legge sulla naturalizzazione. — Il Comitato parlamentare per la immigrazione e la naturalizzazione sta esaminando due nuovi progetti di legge sulla naturalizzazione o americanizzazione degli stranieri.

Il primo progetto presentato alla Camera dei rappresentanti il 6 gennaio u. s. dal deputato Siegel tende ad emendare in alcune sue parti la legge 29 giugno 1906. In sostanza in esso si propone:

che i funzionari dell'ufficio di naturalizzazione e dei relativi servizi siano designati e dipendano dal Segretariato del lavoro, sottraendoli così alle influenze dei vari Stati e ponendo quindi l'attività di tali uffici sotto il costante controllo del Governo federale;

che nelle udienze alle corti, dove vengono personalmente escusi i testimoni che sottoscrissero col richiedente la domanda per la naturalizzazione, venga sentito il rappresentante del Governo, mirandosi con questo provvedimento a rinforzare il diritto di controllo del Governo centrale per una più rigida ed uniforme applicazione dei criteri che si vogliono ovunque osservati nella confederazione in materia di naturalizzazione e dando così la possibilità al Governo federale di negare in linea generale e in ogni momento la cittadinanza a coloro che si considerano « indesiderabili »;

che sia ritenuta illegale ogni dichiarazione di « intenzione » a naturalizzarsi fatta innanzi al cancelliere di una corte nel giorno della elezioni, e nella giurisdizione della corte durante i trenta giorni precedenti la data delle elezioni in quegli Stati dove la « dichiarazione d'intenzione » conferisce al dichiarante il diritto elettorale;

che per le persone che combatterono nell'esercito degli Stati Uniti o delle forze alleate e che abbiano terminato onorevolmente il loro servizio e che siano stati regolarmente riammessi negli Stati Uniti non oltre il 1° luglio 1920, il periodo di servizio venga computato come parte dei cinque anni di residenza negli Stati Uniti prescritti dalla legge semprechè la domanda di naturalizzazione sia presentata entro due anni dal 1° luglio 1920;

che nessun certificato di nazionalità possa rilasciarsi se il richiedente non sia prima comparso alla udienza della Corte e ivi

abbia dato prova di saper leggere e scrivere la lingua inglese, e della sua devozione alla costituzione, dopo di che dovrà leggere e sottoscrivere la formula del giuramento prescritto dalla legge;

che le pubbliche scuole istituite per la educazione e la istruzione degli aspiranti alla cittadinanza attualmente gestite e dirette dalla « Divisione di educazione per l'acquisto della cittadinanza » dell'Ufficio di naturalizzazione, siano estese, alle persone di età superiore ai sedici anni;

che nessuno straniero possa d'ora innanzi venire naturalizzato o riconosciuto cittadino degli Stati Uniti se non saprà leggere la lingua inglese.

Il progetto contiene inoltre disposizioni diverse per la naturalizzazione dei figli minori, nati all'estero, degli stranieri che in seguito si naturalizzarono; per i figli naturali minori, nati all'estero, da donna straniera che sposa un cittadino americano; per i fisicamente inadaptati, sordomuti, ecc., per l'educazione da impartire ai futuri cittadini dell'Unione; per la compilazione delle statistiche relative al movimento degli stranieri e altre di carattere amministrativo per la determinazione dei fondi necessari per l'applicazione della legge. È importante osservare che tutti i provvedimenti su ricordati si riferiscono anche alla zona del Canale di Panama.

Il secondo progetto assai più breve presentato il 3 febbraio u. s. dal deputato Johnson sotto il titolo di « Legge che modifica le leggi di naturalizzazione per provvedere alla americanizzazione degli stranieri » ripete le proposte del Siegel per l'ampliamento da darsi alle scuole per l'educazione e la istruzione dei candidati alla cittadinanza e per la propaganda di americanizzazione. Il suo valore particolare, oltre a quello insito al fatto che parte dello stesso progetto di legge sia stato contemporaneamente presentato da due deputati, sta nella esplicita dichiarazione, espressa nel titolo stesso, di essere rivolto ad accentuare l'« americanizzazione » degli stranieri.

Non è d'uopo mettere in rilievo la portata evidentemente nazionalista e la tendenza ad un rafforzamento della autorità centrale, che ispira le due proposte legislative, che, qualunque ne possa essere la sorte avanti al Congresso, rivelano il sentimento, che oggi pervade l'animo di gran parte del popolo americano.

CANADA'

Immigrazione nell'anno 1919. — Il totale della immigrazione nell'anno 1919 fu di 117,663 individui con un aumento del 134 % sull'anno 1918. La Gran Bretagna (57,251 immigranti) e gli Stati Uniti (52,064 immigranti) contribuirono con circa il 93 % sul totale degli immigranti. I soli immigranti americani importarono, in danaro e in

effetti, una somma di 18,419,406 dollari, corrispondente a circa 350 dollari per persona e a 1750 dollari per famiglia di cinque persone. Gli effetti dei nuovi emendamenti alla legge della immigrazione non sono ancora apprezzabili. Il Canada ha cercato di porre un freno alla teoria della porta aperta nei riguardi della immigrazione e di selezionare la propria immigrazione, prescrivendo il possesso di una data somma per gli immigranti e stabilendo una specie di cordone sanitario contro gli immigranti « indesiderabili ». Il successo di questi provvedimenti, secondo l'*Economist*, è assai dubbio. Sta il fatto che nell'anno 1919 il numero degli immigranti respinti per diverse ragioni dai funzionari dell'immigrazione arrivò a 20,000 individui, e tutto fa prevedere che per l'avvenire le norme sulla immigrazione saranno applicate sempre più rigidamente. Il Canada che durante la guerra ha provata la difficoltà di poter assorbire una forte immigrazione dall'Europa centrale, ora che il suo sviluppo ferroviario ha subito una sosta non ha più bisogno del lavoro a buon mercato degli immigranti europei, e cessa quindi di favorire una forte immigrazione come negli anni precedenti alla guerra.

ARGENTINA

Il raccolto dei cereali e la mano d'opera avventizia. — L'annata agricola si presenta, quest'anno, abbastanza buona. Nel 1907 il prezzo medio del frumento era *pesos* carta 6.60, allora equivalenti a lire carta 14.30. Questo prezzo era considerato sufficientemente remunerativo; allora gli affitti erano la metà degli attuali e i braccianti avventizi si pagavano, al tempo del raccolto, dai 3 ai 4 *pesos* carta al giorno. L'economia del colono affittavolo, ossia del produttore dei cereali, doveva considerarsi con apprensione più che altro a motivo della tendenza che si notava ad un aumento nel costo di produzione dei cereali, il cui prezzo di vendita non si prevedeva potesse aumentare in proporzione. Effettivamente il costo di produzione dei cereali è diventato ormai tale da non consentire il ritorno delle proporzioni al livello dell'anteguerra, anche accresciuto del 50 %. Il frumento a 10 *pesos* a Buenos Aires significa il frumento a otto *pesos* nel campo ed a otto *pesos* il colono oggi non può produrre. Oggi il frumento è quotato *pesos* 12.45 a Rosario (peso specifico 78 %) e *pesos* 13.30 a Buenos Aires (peso specifico 80 %); eppure questo prezzo non lascerà un gran margine al colono produttore in considerazione dei gravami veramente eccezionali costituiti dagli alti costi attuali.

Si parla qui di quella mano d'opera avventizia chiamata « *golondrina* », che in gran parte giungeva dall'Italia nei mesi da dicembre a marzo, e ripartiva per l'Italia in proporzione non superiore al 50 % nei mesi da marzo al giugno. In paese c'è ora un contingente stabile di

braccia sufficienti ai raccolti di guisa che, anche supposti normali i prezzi dei passaggi transoceanici ed i salari in Italia questa classe di emigrazione (che tante polemiche ha sollevato da parte di chi la riteneva destinata a perpetuarsi) non potrebbe riprodursi. Anzi tenuto conto della stazionarietà dell'area seminata a cereali, che ha tendenza a diminuire, è da ritenere che questa speciale mano d'opera sia fin d'ora piuttosto sovrabbondante rispetto alla domanda. Con tutto ciò si osserva quest'anno un sensibile aumento nei salari ed un sensibile miglioramento nelle condizioni di lavoro di questa classe di braccianti. In questo ha poco a che vedere il libero giuoco della domanda e della offerta. Essi si impongono più che col numero con la violenza e quest'anno si era già minacciata la distruzione dei raccolti se i coloni non cedevano. I coloni devono sempre cedere onde nasce quella mentalità fatalistica che i più fra essi hanno acquistato; d'altronde il colono non può tralasciare di raccogliere il grano, e perciò paga quanto gli è richiesto. Si è così arrivati ad un salario di otto pesos al giorno, più il vitto, per un lavoro (che in realtà è bestiale), di undici ore al giorno e che non ha niente a che fare col patriarcale raccolto del caffè nelle fazende pauliste. Veramente questo salario che è da considerarsi elevato solo in rapporto alle infelici condizioni del colono affittavolo, che lo paga, non è quello generalmente praticato, quest'anno nell'intera zona agricola della Repubblica; in S. Fè e Cordoba, si è corrisposta una mercede non superiore ai pesos 6 e per 12 ore almeno di lavoro, mentre nella zona meridiana del paese è andato in vigore l'accordo delle 11 ore e degli 8 pesos. Sembra però che non tutti i braccianti abbiano ottenuto i benefici di questo accordo, e perciò appunto si parla ancora di minacce e di incendi al raccolto, ma è da prevedere che i braccianti finiranno coll'imporre a tutti le loro pretese. Va però notato che poiché il costo della mano d'opera è uno dei fattori più importanti dell'azienda colonica ne deriva un'aggravarsi della inferiorità dell'agricoltura di fronte all'allevamento del bestiame e quindi si avrà una diminuzione dell'area seminata a cereali non appena i prezzi scenderanno a 10 pesos al quintale.

L'immigrazione germanica verso l'America del Sud. — L'esodo dei tedeschi e degli austriaci verso l'America del Sud, scrivono al *Temps* da Rio Janeiro, si concentra specialmente verso la Repubblica Argentina. Recentemente delle navi olandesi, arrivate a Rio del Plata, portavano almeno trecento immigranti tedeschi appartenenti non più alle classi sociali più modeste, ma alla aristocrazia e alla borghesia. Tra essi si trovano molti ex-ufficiali, ingegneri, ecc. accompagnati dalle loro famiglie e in possesso di un piccolo capitale sufficiente per impiantare degli stabilimenti agricoli e industriali, e altre persona-

lità ivi recatesi per studiare le grandi imprese, che apriranno dei vasti sbocchi alla attività tedesca. Sembra che tutti gli sforzi della Germania spogliata dal trattato di Versailles delle sue colonie, si rivolgano verso l'America del Sud, dove gli arrivi attuali di immigranti tedeschi non sembrano che l'avanguardia di una vera invasione.

L'emigrazione austriaca prende lo stesso cammino. Già molti convogli di ex-ufficiali e soldati si sono imbarcati a Genova per il Brasile e delegati di diverse società di emigrazione hanno visitato recentemente l'Argentina per preparare la strada a molte migliaia di famiglie delle classi medie che saranno dirette verso il territorio delle Missioni, limitrofo agli stati del sud del Brasile, dove già esistevano da lunga data importanti agglomerazioni tedesche, o verso la regione patagoniana del Neuquen, che confina col Cile. Pur apprezzando la preferenza data alla ospitalità sud-americana da questi espatriati di Germania e di Austria, che sono degli elementi lavoratori e assai disciplinati (forse anche troppo), le repubbliche dell'America del Sud non mancano di preoccuparsi delle conseguenze politiche future di questo afflusso germanico e del suo concentramento in alcuni punti. L'esempio della creazione di veri stati nello Stato per opera delle agglomerazioni tedesche costituite negli Stati Uniti e nel Canada, il fatto verificatosi nel Sud del Brasile dove gli elementi germanici sono ancora più inassimilabili e inadattabili in mezzo alle razze e alla cultura latina, e infine gli insegnamenti della guerra hanno messo in guardia i governi dell'America del Sud contro gli eventuali pericoli di questa invasione per il momento laboriosa e pacifica. Questo aspetto del problema della immigrazione non è stato trascurato, nelle conferenze che ebbero luogo in Brasile, Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay sulle misure di sicurezza pubblica da adottarsi non soltanto verso gli indesiderabili bolscevisti russi, turchi o di altri paesi, i quali hanno causato recentemente dei gravi disordini a Buenos Aires, ma anche verso ogni elemento straniero, che viene a stabilirsi nei loro territori.

Senza dubbio, il problema vitale del popolamento dei loro vasti territori impone a questi paesi la necessità di attirare e di accogliere i lavoratori stranieri. Già si vede l'Argentina disputare al Brasile gli emigranti della Germania, e nello stesso tempo chiamare sul suo territorio a Corrientes, alle Missioni, i coloni tedeschi già stabiliti negli Stati meridionali del Brasile. Può darsi che questi coloni rispondano a questo appello, in vista di certe misure prese dal Governo brasiliano come quella consistente a non autorizzare la riapertura delle scuole tedesche, chiuse durante la guerra, se non a condizione che vi siano d'ora innanzi insegnate la lingua portoghese, la storia e la geografia del Brasile. I brasiliani, edotti dalla esperienza, non possono lasciar

creare sul proprio territorio, con la stessa fiducia e la stessa imprevidenza del passato, delle città assolutamente tedesche come Blumenau, Joinville e altre dello stato di Santa Caterina, la cui amministrazione comunali sono completamente tedesche e le cui scuole, trascurando del tutto la lingua del paese, impartiscono alle nuove generazioni una cultura unicamente germanica. Il Brasile non vuole rinunciare alla immigrazione germanica che gli apporta un elemento attivo di messa in valore del suo suolo, ma vuole che questo elemento cessi di costituire un corpo straniero, inassimilabile e in continuo sviluppo e che a un dato momento potrebbe diventare un pericolo per la nazione brasiliana. La stampa argentina mette in guardia le Repubbliche del Plata contro lo stesso pericolo.

GIAPPONE

Questioni del lavoro e dell'emigrazione. — La stampa giapponese non si dimostra molto soddisfatta della parte presa dalla Delegazione nipponica alla Conferenza internazionale del lavoro di Washington. L'importante quotidiano *Asahi* di Tokio rimprovera soprattutto alla Delegazione di non avere appoggiati i delegati italiani, quando essi hanno richiesto un uguale trattamento economico e legale per i lavoratori di ogni paese. L'*Asahi* elogia l'Italia che cerca di assicurare protezione ed uguaglianza di trattamento ai suoi numerosi emigranti e simpatizza coi suoi sforzi e col suo entusiasmo per una causa giusta. Il giornale non può capire perchè i delegati del Giappone, paese in analoghe condizioni dell'Italia nei riguardi dell'emigrazione, abbiano taciuto quando la questione è stata discussa. Era forse comprensibile che essi non avessero preso l'iniziativa di una simile proposta, ma non è giustificabile che essi abbiano taciuto quando la questione fu sollevata dall'Italia. Questa attitudine viene attribuita ad un eccessivo timore del governo giapponese di urtare la suscettibilità del governo americano. Anche il *Yamato* è disposto a perdonare ai delegati molti altri sbagli e mancanze ma non il grosso errore di non avere appoggiato i delegati italiani nelle questioni di emigrazione. Così pure il *Yomiuri*.

AUSTRALIA

Legislazione sull'immigrazione. — La legislazione federale è severa contro l'immigrazione, e si sovrappone alle tendenze di alcuni stati che hanno bisogno di mano d'opera agricola. D'altra parte l'opinione pubblica è contraria alla immigrazione, e il Partito del lavoro è protezionista; recentemente vi furono, nei centri operai, manifestazioni ostili agli immigrati. Ciascuno Stato della Confederazione ha però

in materia di immigrazione una legislazione propria. Il Governo federale decide solo su l'esclusione di alcune razze e classi di persone, sulla limitazione di altre, e sull'immigrazione in generale. L'*Immigration Restriction Act* e il *Contract Immigrants Act* sono le basi della legislazione federale nell'Australia. In base ad essa è vietato l'ingresso nel territorio della Confederazione:

a) a chi non superi un esame nel leggere e nello scrivere; l'esame consiste nel dettato di non meno di 50 parole, in una lingua europea. L'immigrante può essere richiesto di sostenere la prova entro un anno dal giorno del suo sbarco; mediante accordi coi Governi di altri paesi, si può escludere la prova di leggere e dello scrivere per l'ammissione di sudditi e cittadini di tali paesi nell'Australia. (Questa disposizione riguarda più che altro i sudditi britannici).

b) a chi possa, con probabilità, divenire di aggravio pubblico;

c) a l'idiota e al pazzo;

d) al sofferente di malattie infettive e contagiose;

e) a chi abbia subito una condanna, non per ragioni politiche ad un anno o più, e non abbia scontata la pena o non sia stato graziato;

f) a ogni persona non desiderabile per ragioni di moralità.

La legge sull'immigrazione si mantiene rigida verso l'immigrazione per contratto. L'immigrazione previo contratto di un operaio, che non sia inglese nato nel Regno Unito o discendente da un inglese ivi nato, è permessa soltanto, quando l'impresario provi che nel territorio australiano non gli era possibile trovare un'operaio di egual pratica ed abilità. Qualora una tale condizione non sia stata osservata, il contratto è nullo, ed operaio ed assuntore vanno soggetti a multe. L'assuntore può essere inoltre obbligato a pagare l'operaio finchè non trovi impiego, o, a scelta dell'operaio immigrato, a fornirgli mezzi del rimpatrio. E a togliere ogni incentivo di far immigrare operai previo contratto la legge obbliga l'assuntore di fare all'emigrante condizioni pari a quelle degli operai del luogo.

Movimento dell'emigrazione italiana

Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI NEI PORTI DEL REGNO NELL'ANNO 1920. (1)

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Mesi	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
Gennaio . . .	14,115	782	14,897	8,821	5,294	150	11,824	—	589	1,552	—	—
Febbraio . . .	13,692	800	14,562	9,098	4,594	189	9,676	144	866	2,719	97	4
Marzo	18,996	2,254	21,249	12,776	6,219	297	15,336	—	745	2,568	49	—

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Mesi	Emigranti arrivati			Emigranti italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
Gennaio . . .	5,919	1,343	7,262	5,095	824	187	4,958	32	233	491	18	—
Febbraio . . .	2,499	3,144	5,643	3,001	498	154	1,302	—	116	405	14	3
Marzo	4,829	4,283	9,112	3,779	1,050	36	3,124	—	369	1,239	56	5

(1) Cifre provvisorie.

II.

Emigranti transoceanici italiani e stranieri nel 1° trimestre 1920
distribuiti secondo i porti di partenza nel Regno e per paesi di destinazione ^{a)}

Gennaio 1920

Porti d'imbarco nel Regno	Paesi di destinazione							Totale
	Stati Uniti	Canada	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi	
Genova	1,432	52	—	554	1,493	—	—	3,531
Napoli	10,238	189	—	216	207	—	—	10,850
Palermo	516	—	—	—	—	—	—	516
Totale	12,186	241	—	770	1,700	—	—	14,897

Febbraio 1920

Porti d'imbarco nel Regno	Paesi di destinazione							Totale
	Stati Uniti	Canada	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi	
Genova	358	21	177	760	2,003	100	4	4,113
Napoli	6,772	173	—	332	304	1	—	7,582
Palermo	2,857	—	—	—	—	—	—	2,857
Totale	9,987	194	177	1,092	2,307	101	4	14,552

Marzo 1920

Porti d'imbarco nel Regno	Paesi di destinazione							Totale
	Stati Uniti	Canada	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi	
Genova	1,614	64	—	624	2,411	49	—	4,762
Napoli	12,454	233	—	277	433	—	—	14,397
Palermo	2,090	—	—	—	—	—	—	2,090
Totale	17,158	297	—	901	2,844	49	—	21,249

a) Cifre provvisorie.

Vita degli Italiani all'estero

La Società di Patronato e rimpatrio di Buenos Aires per gli immigranti italiani ha presentato la relazione del lavoro compiuto dall'Ufficio sociale, da essa organizzato, durante l'ultimo trimestre del 1919.

I sussidi erogati dal Patronato sono assai diminuiti per le migliorate condizioni economiche, frutto dell'andamento normale del mercato del lavoro e della conseguente scomparsa della disoccupazione. I sussidi vennero distribuiti ai soli indigenti e generalmente in natura (alimenti di prima necessità, pane, latte) e vennero solo nei casi di assoluta necessità o per rimpatrio distribuiti in danaro. Il patronato è stato efficacemente coadiuvato nella beneficenza dalla « Sezione femminile » che si raduna ogni mese nei locali della Società e distribuisce soccorsi alle vedove, alle nubili e ai fanciulli bisognosi. Una serata di gala al « Politeama argentino » organizzata dalle signore della sezione femminile, fruttò 4000 pesos.

Il numero degli iscritti al rimpatrio è aumentato in confronto di quello degli iscritti nel terzo trimestre. Il servizio è proceduto con ordine ed esattezza nonostante le difficoltà che sorgono dalla grande affluenza di domande di rimpatrio e dalla scarsità dei posti disponibili a bordo delle navi dei vettori, e dallo scarso numero di vapori che fanno servizio per l'Italia. Si spera che fra breve altri vapori si aggiungeranno agli attuali, come per esempio quelli

« Transports Maritimes » sui quali prima della guerra si imbarcava un buon numero di indigenti. Nel frattempo è stato interessato il R. Ispettore della emigrazione per addivenire ad una più equa distribuzione di passaggi gratuiti per indigenti fra i patronati dell'Argentina e del Brasile, specie sui vapori che fanno scalo solamente a Rio Janeiro.

L'Ufficio del lavoro, fin dall'ottobre, all'approssimarsi del periodo del raccolto di cereali ha diramato circolari a tutte le sezioni e a moltissime Società italiane per avere esatte e utili informazioni sul raccolto e mettere quindi l'Ufficio in grado di saper distribuire e dirigere al momento opportuno i connazionali verso le località dove la mano d'opera fosse stata maggiormente richiesta. Le risposte pervenute predicevano ovunque un raccolto abbondante e facevano prevedere che vi sarebbe stata una deficienza di mano d'opera. A conferma di ciò, pochissimi braccianti si sono presentati all'Ufficio per cercare collocamento: essi da soli, a differenza di quanto avveniva negli anni scorsi, hanno potuto trovare molto facilmente occupazione a buone mercedi. L'azione dell'ufficio si è, quindi, concentrata nel procurare occupazione ai lavoratori urbani; data però la scarsità degli operai disponibili non si sono potute soddisfare tutte le importanti richieste di braccia talune delle quali a favorevoli condizioni di salario, nonostante che si fossero fatti a tale riguardo ripetuti avvisi sui giornali.

L'Ufficio legale ha continuato a svolgere la sua attività. I casi più frequentemente trattati sono stati di materie comuni e specialmente per il pagamento di mercede.

L'invio in provincia dei reduci della guerra ha dato e dà tuttora all'autorità un lavoro non indifferente. I militari diretti a varie località dell'interno vengono accompagnati alle diverse stazioni dove si provvede loro il biglietto ferroviario, si spediscono i loro bagagli e si pagano loro le corrispondenti trasferte di viaggio. Nel trimestre sono stati così inviati da Buenos Aires verso l'interno 712 reduci.

La Federazione delle Società di Mutuo soccorso italiane in Francia, che ha sede a Parigi, continua attivamente la sua propaganda. Si annuncia l'adesione già effettuata di nuove società: l'«Unanitaria» di Gardanne; la «Pratellanza» di Nizza; la «Società italiana» di Beau-lieu; le Società «Umberto» e «Margherita di Savoia» di Tolone; la «Lira Garibaldina» di Nogent sur Marne. Nell'insieme si hanno più di 500 associati alla grande organizzazione mutualistica.

Il centenario di Raffaello è stato commemorato dalla colonia italiana di Montevideo con un discorso dell'on. Innocenzo Cappa.

Gli studenti italiani della Columbia University di New York hanno istituito, come gli studenti delle altre nazionalità, un circolo universitario sotto il nome *Italian House* che si propone di promuovere lo sviluppo della cultura nazionale.

L'Action Latine è il titolo di un bollettino trimestrale dell'Unione franco-italiana di Ginevra, che ha lo scopo di sviluppare in Svizzera, dove le colonie francese e italiana sono così numerose, l'amicizia, la fiducia reciproca e la solidarietà fra i due popoli.

La Società di Patronato per gli immigrati italiani in Cordova (Argentina), da quanto risulta dall'ultima relazione del 2° semestre del 1919, è in continuo sviluppo. Il Patronato sta ora per assumere la istituzione di un ricovero per vecchi, di accordo col locale ospedale italiano. Il Patronato assumerebbe l'onere del pagamento del vitto in quella quantità da stabilirsi di comune accordo con l'ospedale, nonché di provvedere agli abiti ed al mobilio indispensabile. La Società dell'ospedale, a sua volta, si assumerebbe il servizio, la pulizia e l'assistenza medica ai ricoverandi. Il Patronato, infine, si riserverebbe la concessione delle ammissioni al ricovero, affidandone la gestione amministrativa al Consiglio direttivo dell'ospedale. Per il servizio rimpatri, il Patronato si sta, anche, adoperando per avere a sua disposizione un maggior numero di posti nei singoli vapori.

I beni degli italiani nel Cile. Secondo le più recenti informazioni, la ricchezza complessiva degli italiani residenti nella Repubblica del Cile supererebbe il mezzo miliardo di pesos: i quattro quinti di tale somma sarebbero costituiti da proprietà immobiliari (case, negozi, terreni, miniere, ecc.) ed il rimanente da beni mobili (merci, titoli di Stato ed industriali, depositi alle Banche ed alle Casse di risparmio, ecc.). Nel commercio gli italiani si dedicano di preferenza ai tessuti, alle mode e soprattutto ai generi alimentari della cui vendita hanno quasi il monopolio. La presenza di queste fortune, il cui ammontare è tanto più rilevante in quanto va suddiviso fra soli 13,500 individui (a tanti salgono, secondo l'ultima statistica, gli italiani al Cile) offre prospettive favorevoli per la ulteriore espansione economica italiana in questo paese.

VARIE

Una scuola di applicazione alla legislazione, al movimento operaio e alla previdenza viene istituita a Milano dalla Società Unanitaria in accordo con la Confederazione del lavoro. La scuola ha lo scopo di accrescere la coltura e di perfezionare le capacità pratiche necessarie per il lavoro diretto al movimento operaio e alla istituzione di assistenza sociale. Sono materie d'insegnamento: elementi di economia politica; di diritto pubblico e privato; di tecnologie industriali ed agricole; di statistica; di contabilità; storia del movimento operaio e della legislazione sociale; tecnica del movimento operaio; legislazione del lavoro; istituti di azione e di assistenza sociale. Sono ammessi alla scuola gli addetti al movimento operaio, ad uffici di collocamento, a segretariati di emigrazione e, in genere, le persone che dedicano la loro attività ad associazioni ed istituti diretti al miglioramento economico e morale dei lavoratori. Il corso degli studi iniziato il 15 aprile si chiude il 15 luglio. A favore degli allievi sono istituite venti borse di studio.

La Svizzera e la Società delle Nazioni. Il Consiglio della Società delle Nazioni, con dichiarazione adottata a Londra il 13 febbraio 1920, sentiti i delegati svizzeri, e preso atto delle dichiarazioni del Consiglio federale svizzero, ha riconosciuto che la neutralità perpetua della Svizzera e la garanzia dell'inviolabilità del suo territorio, quali sono contemplate dal diritto internazionale, particolarmente dai trattati e dall'atto del 1815, sono giustificate nell'inte-

resse della pace generale e, conseguentemente, sono compatibili col Patto della Società delle Nazioni. Il Consiglio ha inoltre dichiarato che la dichiarazione di adesione della Svizzera, da farsi entro il termine prescritto dal Patto, sarà condizionata alla ratifica da parte del popolo e dei Cantoni svizzeri, in considerazione della particolare costituzione della Confederazione svizzera. In seguito a tale dichiarazione del Consiglio della Società delle Nazioni, il Consiglio federale, previa deliberazione adottata, a notevole maggioranza, dall'Assemblea federale, ha notificato l'adesione della Svizzera al patto della Società delle Nazioni. Il referendum del popolo e dei Cantoni, che fu preceduto da una memorabile campagna da parte delle diverse correnti dell'opinione pubblica sia favorevoli che contrarie alla adesione, ebbe luogo il 16 maggio. Il Consiglio federale indirizzò al popolo svizzero un caloroso appello in cui, fra l'altro era detto: «L'idea della Lega è come il prolungamento e l'apoteosi dell'idea svizzera». La votazione referendaria diede i seguenti risultati: 414676 sì, contro 222739 no. La distribuzione dei voti per Cantoni, agli effetti del computo del voto dei Cantoni, diede: Cantoni favorevoli 11 e mezzo, Cantoni contrari 10 e mezzo. I votanti furono circa l'ottanta per cento degli aventi diritto. Le più alte percentuali di voti contrari si ebbero nei Cantoni di Schwytz, Uri, Glarona, Basilea, Campagna, Soletta, Sclaffusa. I Cantoni di lingua francese diedero una cospicua maggioranza di voti favo-

revoli. L'italiano Canton Ticino apportò 15460 sì contro 2849 no. In seguito a tale risultato, concorrendo le maggioranze favorevoli del popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale dichiarava al Consiglio della Società delle Nazioni, che l'adesione della Svizzera al Patto era definitiva. L'adesione così perfezionatasi implica da parte della Svizzera il consenso a che la Società delle Nazioni abbia la sua sede a Ginevra nelle condizioni previste dal Patto. Il trasferimento del Segretariato permanente della S. d. N. e dell'Ufficio Internazionale del lavoro a Ginevra è, però, rinviato a dopo la prima riunione dell'assemblea degli Stati, che si terrà nel novembre.

Nel Cantone di Berna, secondo l'ufficio cantonale del lavoro, la situazione non è sfavorevole per gli operai. Gli alberghi domandano personale femminile; vi è pure ricerca di muratori. Sono invece numerosi gli elettricisti, gli orologiai costretti a lavorare per una parte sola della giornata.

L'emigrazione spagnola per i paesi d'Europa durante la guerra, è ampiamente studiata in una pubblicazione dall'Istituto di riforme sociali di Madrid. In essa, che è il primo notevole lavoro su una così importante questione, si precisano le cause che provocarono il forte incremento dell'emigrazione, fra cui si rileva, come una delle principali, la crisi agricola delle provincie dell'est. Il lavoro contiene, inoltre, tabelle statistiche degli emigranti distinti per professioni e per sesso, diagrammi indicanti la densità dell'emigrazione e una ampia appendice con tutti i documenti che hanno servito di base al lavoro. Completano il quadro della materia le memorie dei delegati, i dati for-

niti dai ministri, le informazioni dei comuni e dei consoli.

Ad Ellis Island (New York) fu dalla autorità americana concesso soltanto a sette associazioni di tenere un agente. Fra di esse vi è la « Society for Italians Immigrants », associazione sussidiata dal Commissariato generale dell'emigrazione. La legge del *literacy test* continua ad essere rigorosamente applicata.

L'americanizzazione è entrata anche nei programmi dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Presentemente il generale Wond, che si ritiene uno dei candidati al seggio presidenziale, si è dichiarato partigiano convinto della politica di americanizzazione, affermando essere indispensabile al successo di tale politica una serie di divieti e di restrizioni rigidissime in materia di immigrazione.

Al congresso per l'immigrazione a New York è stato approvato un ordine del giorno, con cui si invita il governo a creare una Commissione che avrà il compito di facilitare la rapida distribuzione degli immigranti nelle varie destinazioni, fornendo informazioni ed aiuti per trovar loro un impiego presso quelle industrie per le quali abbiano maggiore attitudine e proteggerli contro ogni forma di sfruttamento e di frode. È stato pure approvato un ordine del giorno per la rigorosa applicazione delle leggi riguardanti l'espulsione degli elementi sovversivi. Inoltre è stato suggerito al governo di aumentare il numero degli agenti consolari nei paesi di forte emigrazione, affinché questi istruiscano dettagliatamente gli emigranti nelle leggi riguardanti la immigrazione americana, e specialmente in quelle che concernono la esclusione per sovversivismo. Inf-

ne, sono stati presentati altri ordini del giorno che raccomandano di adottare sistemi più facili e più sbrigativi per incoraggiare gli stranieri a naturalizzarsi americani.

Nella repubblica di S. Salvador sono respinti gli emigranti affetti da idrofia, lebbra, tifo, sifilide, tubercolosi, tracoma e pazzia, i biscazzieri, i borsuoli, i girovaghi e le prostitute. Vengono pure respinti i mendicanti, gli invalidi, e in generale qualunque persona che non sia idonea al lavoro, a meno che non provi di possedere i mezzi necessari di sussistenza. Inoltre ogni emigrante che entra nella Repubblica deve dimostrare davanti alle autorità competenti la sua identità personale e la sua buona condotta e mostrare di possedere una somma non inferiore ai 250 pesos di moneta salvadoriana o di 100 dollari.

Una missione in Brasile sarà inviata, secondo l'agenzia spagnola *Las Noticias*, dal Portogallo per « controbilanciare l'influenza della propaganda delle altre nazionalità ».

Una convenzione per l'immigrazione è stata conclusa fra il Giappone e il Paraguay. Convenzioni analoghe il Giappone ha concluso con le altre repubbliche sud-americane.

Il Brasile contro le esclusioni degli immigranti. Il Governo dell'Uruguay aveva proposto un accordo da stipularsi col Brasile e con l'Argentina per rendere più severe le norme che regolano l'entrata degli immigranti nelle tre repubbliche dell'Atlantico.

Il ministro degli Esteri del Brasile ha recentemente risposto di non potere acceedere alla proposta perchè, data l'enorme estensione del

territorio brasiliano e la sua deficienza di mano d'opera, molto maggiore che negli altri due Paesi vicini, sarebbe assolutamente contraria agli interessi nazionali del Brasile qualsiasi restrizione che potesse creare il più piccolo ostacolo alle correnti immigratorie.

Italia e Venezuela. Un rappresentante della repubblica del Venezuela venuto in Italia per intensificare le relazioni commerciali col nostro paese, ha fatto le seguenti dichiarazioni ad un giornale, che lo ha intervistato: « Il Venezuela attraversa in questo momento un periodo di prosperità eccezionale. Il Governo, che dispone di grandi risorse, desidera approfittare di questa favorevole occasione per intensificare una immigrazione sana e vigorosa, capace di contribuire allo sviluppo delle nostre ricchezze naturali ancora in parte non sufficientemente valorizzate. Io sono incaricato di aiutare l'immigrazione di quegli elementi che consideriamo meglio adatti ad attuare il nostro programma. Noi preferiamo gli Italiani e gli Spagnoli perchè meglio si adattano, per le loro abitudini e per il clima all'ambiente del nostro paese ».

Uruguay. Anche nell'Uruguay sta avvenendo il fenomeno già segnalato per l'Argentina: l'agricoltura granaria che vien menò di fronte al sempre maggiore incremento dell'industria pastorizia. La popolazione attuale delle campagne è già esuberante, se si considera che l'industria pastorizia richiede solo l'impiego di 3 persone ogni 2500 ettari mentre la cerealicoltura richiede, per la stessa superficie di terreno, circa 13 famiglie. Anche nell'Uruguay, allo stato attuale di cose, non è, quindi, consigliabile un'immigrazione agricola.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 8 aprile 1920, n. 431, che proroga l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920 (*Gazzetta Ufficiale*, 20 aprile 1920, n. 93).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico. — L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-1920, autorizzato colla legge 28 dicembre 1919, n. 2510, è prorogato sino a che gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto: Il guardasigilli: MORTARA.

Regio Decreto 11 dicembre 1919, n. 2659, che autorizza temporaneamente il Commissario generale dell'emigrazione a derogare alle norme del comma 2° dell'art. 2 del R. D. 14 marzo 1919, n. 130, concernente le condizioni di ammissibilità dei piroscafi al trasporto transoceanico degli emigranti. (*Gazzetta Ufficiale*, 19 marzo 1920, n. 74).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'emigrazione approvato con R. Decreto 10 luglio 1901 n. 375;

Visto il R. Decreto 14 marzo 1909 n. 130 che modifica il titolo IV del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro dei Trasporti Marittimi e Ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico. — Per il periodo di anni tre dalla data di pubblicazione del presente Decreto il Commissariato Generale dell'Emigrazione, sentito il Comitato permanente, ha la facoltà di ammettere in servizio di trasporto transoceanico di emigranti, qualora concorrano circostanze eccezionali, anche piroscafi di compagnie nazionali e di armatori e noleggiatori nazionali che non soddisfino a tutte le condizioni richieste dal comma secondo dell'art. 2 del R. Decreto 14 marzo 1919, n. 130.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DE VITO.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.

Decreto ministeriale 13 aprile 1920, che autorizza i RR. agenti diplomatici e consolari, nonchè i funzionari all'estero all'uopo autorizzati, a rilasciare passaporti pel rimpatrio a coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi dal R. Decreto 2 settembre 1919, n. 1502. (Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 1920, n. 102).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto coi ministri dell'Interno e della Guerra;

DECRETA:

Art. 1. — I RR. agenti diplomatici e consolari, nonchè i funzionari all'estero all'uopo autorizzati, potranno rilasciare passaporti pel rimpatrio a coloro che debbono recarsi nel Regno per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concesso dal R. Decreto n. 1502 in data del 2 settembre 1919.

Art. 2. — Pel rilascio dei passaporti di cui sopra non occorrerà il preventivo «nulla osta» delle RR. autorità del Regno.

Art. 3. — I passaporti pel rimpatrio sono soggetti alle stesse tasse stabilite pel rilascio dei passaporti per l'estero.

Roma, 13 aprile 1920.

Per il Ministro: SFORZA.

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

Camera dei Deputati

Tornata del 30 marzo

TREVES. ... Io so cosa voi fate. Voi spedite via più che potete in fretta le masse italiane disoccupate al di là del confine...

NITTI, *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*:
Se ne vanno!

TREVES. ... La emigrazione torna a diventare la valvola di sicurezza della borghesia italiana. O signori propagandisti del tempo della guerra. Oh! scrittori nazionalisti dei giorni cruenti! La promessa era di abolire la « vergogna » dell'emigrazione! Quando si diceva: qui il solco che attende il seme e le braccia: qui la terra che dovete far vostra e coltivare e difendere: qui il dovere verso di voi, verso l'Italia presente e futura! Non impinguare i capitalismi stranieri! Radioso programma di emancipazione dall'emigrazione come di emancipazione dalla « industria del forestiero », le due risorse con cui negli scorsi tempi si saldava lo sbilancio tra l'importazione e l'esportazione.

Signori, la industria del forestiero, questa cosa che fu a quei giorni eroici descritta quasi come una cosa ignobile, oggi vorremmo poterla attuare, e non possiamo neanche attuarla, perchè non abbiamo i mezzi all'ospitalità necessari, perchè non abbiamo alberghi, non abbiamo strade ferrate, perchè non possiamo offrire alcun *confort* al forestiero quando manca l'abitazione, il ricetto per gli italiani in tutte le città d'Italia, anche dopo i provvedimenti che voi avete presi sopra le abitazioni. E l'emigrazione, ripeto, torna valvola di sicurezza. C'è anzi un dualismo tra il Ministero di polizia, che vuole spazzar via più che si può in fretta questa gente, ed il Commissariato dell'emigrazione che per ragioni tecniche professionali fa il pedante e vuole qualche garanzia per coloro che debbono emigrare. E fra gli uni e gli altri ci sono dei colleghi nostri che intervengono a favore della più spiccata libertà di emigrazione, perchè questo è l'unico diritto che ci ha lasciato la guerra.

Ho qualche dato statistico. Verso gli Stati Uniti il gennaio ha portato via 13 mila italiani, il febbraio 17 mila; 50 mila erano pronti alla partenza. Mancavano i piroscafi! (*Approvazioni*). A Napoli otto

mila emigranti sono fermi nell'attesa. Non vi sono restrizioni più; si chiude l'occhio su tutto, meno che sui precedenti politici. Visto del Console degli Stati Uniti! (*commenti*). I Prefetti, senza inquietarsi d'altro rilasciano i passaporti, e ne nasce, per esempio, che nelle terre della Francia invase vi è un'altra invasione, meno tragica davvero, ma non senza pericoli. Sono italiani, sono belgi, sono polacchi in fiera concorrenza gli uni con gli altri. Noi non abbiamo garanzie. Una volta, avanti di concedere questi passaporti collettivi, ci si assicurava che vi fosse il lavoro là dove gli emigranti dovevano andare, oggi non ci si cura più anche di questo. Oggi chi fugge rende l'ultimo servizio che può rendere alla patria. Noi abbiamo allargato il territorio della Nazione, ma tra breve il numero degli italiani che hanno diritto di essere italiani e di vivere in Italia sarà di gran lunga diminuito (*commenti*) e il nostro patriottismo, tutto territoriale, sarà soddisfatto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Vorrei avere dal Governo, e dal ministro degli esteri, in particolare modo, almeno delle parole chiare sopra un punto: quali sono gli accordi che si stanno preparando col Brasile in ordine all'emigrazione italiana? Non si potrebbe essere più modesti e chiedere meno di così!

NITTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*:

A causa delle difficoltà, nelle quali viviamo in questi momenti, ho riunito al Ministero, come ho l'abitudine di fare per le questioni più gravi, tutti i ministri e sottosegretari di Stato competenti e il Commissario generale dell'emigrazione per discutere in qual modo, prevedendo che correnti migratorie siano per determinarsi, si possano incanalare queste correnti nella forma più conveniente possibile.

Ma le debbo dire, onorevole Treves, che queste correnti di emigrazioni non solo non vi sono state, ma fino ad ora è avvenuto perfettamente il contrario. Anzi una delle difficoltà più grandi che abbiamo, è che quella emigrazione normale, che sia aveva prima, anche in tempi di floridezza, ora non si ha più.

Parliamo il linguaggio della sincerità. L'Italia non può, ed ora per parecchi anni, più che nel passato, assorbire tutto l'incremento della popolazione. In Italia la differenza fra le nascite e le morti è di 500 mila persone all'anno. La capacità di assorbimento del lavoro italiano, col capitale in condizioni ordinarie, non è stata mai tale da poter impiegare tutta la mano d'opera di cui disponiamo. Possiamo credere che ora, in condizioni molto più difficili che prima della guerra, quando non si possono avere il ferro, il carbone e le materie prime, sia possibile impiegare tutta la mano d'opera che esiste? Dunque non dobbiamo premere in nessuna guisa; dobbiamo

soltanto lasciare che le correnti migratorie si formino spontaneamente.

La cifre, che l'onorevole Treves ha citato relativamente al Nord-America, si riferiscono soprattutto a coloro che sono venuti in Italia a fare i soldati; tantochè sul bilancio della guerra abbiamo dovuto spendere 31 milioni perchè potessero ripartire; e non tutti son potuti ancora ripartire. Non vi è dunque, e me ne duole, il grande esodo di emigranti, che, augurerei, per gli Stati Uniti di America; e non vi è perchè si oppongono grandi difficoltà. Dati i salari altissimi, che si corrispondono negli Stati Uniti, se si potesse impiegare colà la mano d'opera italiana, sarebbe nel momento attuale una grande fortuna. Ma gli Stati Uniti non hanno molto bisogno di mano d'opera, quindi non è da prevedere che questo movimento si produca, e che, se si producesse, costituirebbe un beneficio.

L'onorevole Treves mi ha rivolto una domanda precisa: quali impegni avete assunto col Brasile? Rispondo subito: nessun impegno! Ho soltanto incaricato il Commissariato dell'emigrazione, prevedendo che sia per formarsi una spontanea corrente d'emigrazione per il Brasile, di controllare questa corrente e soprattutto di preparare, d'accordo col Governo brasiliano, quello che è desiderato da tanti anni: il trattato di lavoro per i nostri emigranti. Le trattative quindi non hanno che questo solo scopo, e nulla è più degno e più conveniente di questo programma. È da prevedere che verso il Brasile si indirizzino in questo momento tutte le grandi masse di emigrazione europea. Già la Germania, che manca di capitali in questo momento, che ha la valuta più bassa ancora della nostra e che non può rapidamente rifare la sua posizione nel mondo, e che ha nel Brasile grandi nuclei di emigranti, sta preparando una sua emigrazione verso il Brasile. Probabilmente così avverrà anche per la emigrazione italiana. Il Brasile è un paese immenso di quasi nove milioni e mezzo di chilometri e con meno abitanti dell'Italia da Napoli in su, ed ha condizioni vantaggiose per l'emigrazione. Se dunque queste libere correnti di emigrazione si formeranno, desideriamo che non arrivino in cattive condizioni, ed è per ciò che cerchiamo di preparare un contratto di lavoro.

Nulla dunque si è fatto da parte del Governo, che non sia perfettamente utile alle condizioni dei lavoratori. Non spingiamo alcuno ad emigrare; ma purtroppo, data la nostra incapacità di assorbimento, oggi ancora più limitata di prima della guerra, questo movimento si produrrà inevitabilmente in Italia, come in Germania, come nei paesi che formavano l'Austria. Non vi è dunque alcun motivo di preoccupazione per quanto riguarda questa materia!

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Interrogazioni di on. Senatori.

THAON DI REVEL: *Considerato quale beneficio abbiano in passato arrecato alle ricchezze nazionali le rimesse degli emigranti e la convenienza che essere ancora affluiscano in un avvenire prossimo; considerata la opportunità che sia favorito l'allontanamento dall'Italia del maggior possibile numero di disoccupati, conseguendo il triplice risultato di aiutarli col trovare lavoro remunerativo, di ridurre i consumi interni e di risparmiare le sovvenzioni di disoccupazione; il sottoscritto domanda al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli Affari Esteri se già furono presi provvedimenti e se prossimamente saranno prese disposizioni per secondare la nostra emigrazione particolarmente al Brasile, il cui avvenire è promettentissimo.*

Risposta. — L'opportunità di trovare in una più intensa ripresa del movimento emigratorio uno dei rimedi più atti a facilitare la soluzione della crisi, che, per cause molteplici, attraversa il mercato interno del lavoro, è stata da tempo riconosciuta dal Governo. Il Commissariato generale della emigrazione indirizza, già da parecchi mesi, ed in questo momento intensifica, la sua attività di disciplina dell'emigrazione nel senso di ricercare, nei vari paesi esteri, il collocamento di mano d'opera italiana, in condizioni tali da consentire, non soltanto quel libero espatrio che è aperto a chiunque voglia di suo impulso, ed a suo rischio e pericolo, andare a lavorare all'estero, ma anche per consigliare l'emigrazione e per facilitare, perciò, il reclutamento della mano d'opera italiana di cui sia assicurato un conveniente collocamento. Bisogna, infatti, riconoscere che nelle attuali condizioni, in cui i mercati esteri del lavoro hanno subito, per effetto della guerra, dei turbamenti profondi, che hanno una ripercussione sulle direzioni delle correnti emigratorie, una ripresa del movimento emigratorio in maniera tale da ristabilire l'equilibrio interno senza danno per gli emigranti e per la nazione, non può attendersi dalla semplice libertà di emigrare; ma esige un'azione positiva, diretta a conquistare per la nostra disponibilità di mano d'opera nuovi sbocchi e, in generale, a ricercare le più vantaggiose possibilità di collocamento all'estero. La politica dell'emigrazione, che il nostro Commissariato svolge secondo le variabili esigenze del paese, si concentra, ora, precisamente, in questo lavoro positivo, diretto a trovare all'estero occasioni vantaggiose per l'invio di mano d'opera italiana.

Sono noti gli accordi presi recentemente in questo senso a Parigi dal nostro Commissario generale dell'emigrazione. Appena la ricostruzione delle provincie invase francesi sarà effettivamente intrapresa, la mano d'opera italiana, secondo tali accordi, porterà alla Francia il contributo poderoso del suo lavoro, in condizioni tali da permettere di favorire l'avviamento di nostri lavoratori non soltanto per riguardo amichevole alla Francia che ricostruisce dove la guerra ha distrutto, ma anche perchè si avranno garanzie sufficienti circa il trattamento dei nostri emigranti. Si confida, anzi, che nella ricostruzione delle provincie invase francesi il concorso del lavoro italiano potrà assumere la forma nuova ed assai più desiderabile di assunzione di lavori da parte di cooperative italiane e di enti speciali ben organizzati.

In questa ricerca di mercati esteri, che offrano con le necessarie garanzie l'opportunità di impiego di mano d'opera italiana, l'azione del Commissariato generale è naturalmente diretta secondo il criterio del maggior utile, non soltanto per gli emigranti, ma anche per la Nazione. In quanto è possibile, quindi, esso cerca di rendere praticamente attuabile una più intensa corrente emigratoria verso quei paesi, dai quali l'emigrazione italiana, per condizioni d'impiego, per minore distacco dalla madre patria, per situazione dei cambi, dà un più alto contingente al movimento delle rimesse. In questo senso si è anche cercato di aumentare temporaneamente il tonnello per la linea degli Stati Uniti. Così pure sono studiate le opportunità di avviare correnti emigratorie verso paesi dove si aprono prospettive di penetrazione commerciale ed industriale italiana.

Informandosi a tali criteri di politica dell'emigrazione, il Governo ha, in particolare, considerato quali opportunità potesse offrire anche un incremento della nostra emigrazione nel Brasile, come l'on. interrogante dimostra di desiderare.

E certo che la estensione dei terreni non ancora messi a coltura, la fertilità degli stessi, le risorse del sottosuolo, sono in Brasile notevoli e possono offrire campo a conveniente investimento di capitali stranieri nonchè allo assorbimento di mano d'opera.

Dell'immenso territorio, che costituisce gli Stati del Brasile, solo una parte può essere adatta alla nostra emigrazione; le rimanenti sono zone, per il clima e per le altre condizioni ambientali, assolutamente da evitare.

La struttura economica del paese, essenzialmente agraria, offre, in teoria, prevalente possibilità di lavoro ai contadini, e, perciò, in località rurali e piuttosto disagiate.

Però tale facoltà di assorbimento è soprattutto potenziale; oggi essa si risolve specialmente in un bisogno di mano d'opera per le sole coltivazioni del caffè; la emigrazione in largo stile, quale viene da

tutti concepita e da molti desiderata, potrà effettuarsi soltanto a lontana scadenza, correlativamente allo intensificarsi delle industrie locali e delle colture, delle vie di comunicazione, ecc., nonchè colla concessione di garanzie economiche e giuridiche a favore dei lavoratori immigrati. Ogni argomentazione contraria risulta non rispondente a realtà. Neppure si hanno notizie concrete di concessioni gratuite di terreni; questi si possono ottenere, e magari a buone condizioni, soltanto in seguito a regolare contratto che occorre tempo per condurre a termine; ma occorre notare che le terre, per quanto virtualmente feconde, difficilmente sono redditizie senza l'impiego di adeguati capitali.

Questi elementi devono poi essere completati con la considerazione del trattamento giuridico, economico e morale, che in tale paese trovano gli emigranti.

Si deve, a questo riguardo, considerare che, in un paese come il Brasile, alla costituzione sociale ed economica, riflesso della struttura geografica, è necessario attribuire un peso decisivo, che attenua notevolmente il valore pratico delle istituzioni giuridiche, anche se queste sono indirizzate verso uno spirito di modernità. Per necessità di cose, la protezione pubblica dell'individuo è, in pratica, scarsa. E il rapporto, che si stabilisce fra l'emigrante e l'impresa da cui è assunto, quello che decide delle sorti economiche e morali dell'emigrante.

Ora, se la più ampia libertà è consentita a chi vuole andare al Brasile, è necessaria una grande cautela prima di passare dalla semplice libertà di emigrare ad un'azione positiva di incoraggiamento e di avviamento degli emigranti verso quel paese, prima che esso offra quelle garanzie che sono indispensabili per un'azione così fatta, che impegnerebbe la responsabilità morale del Governo verso gli emigranti e verso il paese.

A quest'ordine di idee si conforma, da parecchio tempo, l'azione del Governo, per mezzo dei suoi organi tecnici competenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:
SFORZA.

Interrogazioni di on. Deputati.

MERIZZI. — Ai ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per conoscere se e quali provvedimenti abbiano preso per togliere la stridente contraddizione fra le disposizioni emanate dai Governi francese e svizzero, per le quali i lavoratori della mensa sono ammessi in Francia e in Svizzera solo nella ragione del 10 per cento dei posti, e le disposizioni emanate dal Governo italiano, per le quali intere brigate di lavoratori della mensa francesi poterono venire liberamente in Italia e specialmente a Roma, stridente contraddizione che

ha causato una disoccupazione della classe, perchè i lavoratori della mensa che prima guerra lavoravano all'estero e che, per adempiere al loro dovere, ritornarono in patria, non possono più, se non in minimo numero e con gravi difficoltà, ritornare all'estero, e non possono trovare lavoro in Italia.

Risposta (1). — La grave disoccupazione manifestatasi tra il personale d'albergo e mensa in Francia, indusse il Governo francese ad applicare alcune disposizioni sancite dalla legge 22 novembre 1918 sul reimpiego degli smobilitati, di guisa che viene assicurata al personale suddetto smobilitato, la riassunzione nei posti che occupavano prima della guerra.

Attualmente tra Marsiglia e Parigi sono segnalati oltre 100,000 disoccupati; è per questo che i consoli francesi sono contrari alla apposizione del visto ai passaporti dei lavoratori della mensa di qualsiasi nazione. Il Governo francese ha anche dovuto lasciar effettuare i licenziamenti di parecchie centinaia di camerieri svizzeri.

In seguito alle trattative intervenute tra le autorità estere e il Governo francese e in special modo condotte dall'autorità svizzera, il Governo francese ha mitigato l'esclusivismo sindacale dei lavoratori francesi.

Per quanto concerne l'immigrazione del personale della mensa italiano in Svizzera, benchè non vi siano disposizioni di legge che la limitino, l'ufficio centrale di polizia per gli stranieri difficilmente la accorda, specialmente a causa della grave disoccupazione indigena e della necessità di occupare centinaia di camerieri che per effetto della espulsione dalla Francia si trovano senza lavoro.

L'azione delle nostre autorità circondariali, conformantesi alle direttive impartite dal Commissariato generale d'emigrazione, è stata diretta ad agevolare gli espatrii, specialmente degli smobilitati riespatriandi. A tutte le domande di espatrio, corredate da un regolare contratto che possa garantire agli operai un lavoro sicuro, tranquillo e remunerativo, le prefetture danno corso sollecitamente.

Attive e continue pratiche, per via diplomatica, sono state fatte ed altre sono tuttora in corso per rimuovere gli ostacoli che sono frapposti al reingresso dei nostri lavoratori nei paesi in cui si trovavano prima della guerra ».

Il Sottosegretario di Stato: SFORZA.

MARCONINI. — *Al Ministro degli Affari Esteri. — Per sapere se gli sia noto che alla stazione ferroviaria principale di Torino non esiste un doveroso e conveniente ricovero per i numerosi emigranti ivi di passaggio, e se e come intenda provvedere d'urgenza perchè non*

(1) *Atti Parl.: C. D. - Disc. - torn. 4 febb. 1920, pag. 3. 229.*

abbia a protrarsi nel duro inverno che incalza, lo spettacolo desolante di miseria e di dolore che ivi si verifica quotidianamente e che è così contrario ad ogni norma di umanità e di dignità nazionale.

Risposta (1). — Le circostanze di fatto esposte dall'onorevole interrogante sono esatte. Gli inconvenienti deplorati derivano dal fatto che, fino a poco tempo fa, gli emigranti di passaggio da Torino diretti in Francia o provenienti dalle Americhe a traverso la Francia, venivano ricoverati in una apposita baracca costruita nel recinto della stazione di Porta Nuova, baracca che è stata adibita dalla autorità militare ad uso della truppa. Cresciuto il numero dei riespatrianti e divenuto sempre più notevole quello dei nazionali che rimpatriano dalle Americhe, il salone degli emigranti nella stazione è stato dall'Amministrazione ferroviaria occupato per le operazioni di dogana dei bagagli dei riespatrianti.

A disposizione degli emigranti è stato posto un locale abbastanza vasto in via di S. Domenico; ma per la distanza e per la rigidità della stagione non tutti gli emigranti vi si dirigono poichè preferiscono costare nei dintorni della stazione.

Il Prefetto di Torino, l'autorità militare ed i funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione, hanno cercato di eliminare i lamentati inconvenienti, occasionati dalla mancanza materiale di spazio e perciò di non facile soluzione.

Si spera di poter ottenere due baracche dall'autorità militare, che tuttora le occupa, nelle adiacenze della stazione e, se sarà necessario, si costruirà un altro baraccamento in un'area di via Nizza.

Assicuro l'onorevole interrogante che il suo desiderio è condiviso dalle Amministrazioni interessate e che esse si adoperano a darvi esaudimento con la maggiore possibile rapidità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:
S FORZA.

MERIZZI. — *Al Ministro degli Affari Esteri.* — *Per sapere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere a favore degli smobilitati che da sei mesi attendono nel campo di concentramento di Como il permesso di ritornare alle loro residenze in Svizzera; con speciale riguardo ai disgraziati che quattro anni or sono vennero in Italia per adempiere il loro dovere di cittadini, lasciando in Svizzera le loro famiglie alle quali non possono ora riunirsi.*

Risposta (2). — La questione prospettata dall'onorevole interrogante è stata sempre seguita dal Governo con la massima premura. Le

(1) *Atti Parl.; C. D. - Disc. - torn. 6 febb. 1920, pag. 928.*

(2) *Atti Parl.; C. D. - Disc. - torn. 6 febb. 1920, pag. 930.*

amministrazioni interessate hanno fatto tutto quanto era in loro potere per risolverla nel modo più soddisfacente. Non appena gli inconvenienti si sono manifestati, or sono parecchi mesi, fu interessato il Regio ministro a Berna ad intervenire sollecitamente presso il Governo Federale; azione analoga fu spiegata presso la Legazione Svizzera in Roma. Il Commissariato generale dell'emigrazione, al quale è affidata la cura del riespatrio dei nostri smobilitati, inviò in Svizzera anche speciali funzionari i quali ebbero ripetuti colloqui coi membri del Governo e coi funzionari del Dipartimento di polizia degli stranieri per affrettare l'esame delle domande presentate dai riespatriandi ed ottenerne la riammissione nella Confederazione. In generale tutte le risposte avute dalle autorità elvetiche tendono a dimostrare che il ritardo nella concessione del visto sul passaporto ai nostri smobilitati da parte dei consoli svizzeri in Italia è dovuto ad irregolare procedura seguita dagli interessati i quali non sarebbero sempre in grado di comprovare, con documenti valevoli, la loro precedente dimora nella Svizzera, o la possibilità di trovarvi, al ritorno, una sicura occupazione. In realtà, le vere cause del ritardo sono da attribuirsi, più di tutto, al desiderio del Governo Federale di evitare un soverchio affollamento sul mercato di lavoro, dato il rilevante numero di stranieri che da ogni parte vi affluiscono.

Oramai la questione si può considerare, per quanto concerne il passato, favorevolmente risolta: infatti nei mesi di novembre e dicembre, sono stati riammessi nella Svizzera oltre mille smobilitati che erano riuniti nei posti di concentramento di Como e Domodossola, e ai quali l'onorevole interrogante ha fatto allusione.

Ne rimane ancora un numero poco rilevante, composto di persone che non hanno lasciato famiglia nella Svizzera; ma anche per costoro sono stati presentati ricorsi dei quali si attende con fiducia l'esito definitivo. Per gli smobilitati appartenenti a classi giovani, di recente congedate, le cose procedono con maggiore speditezza, dato il minor numero di riespatriandi per la Svizzera. In ogni modo è da augurarsi che il Governo della Confederazione darà nuova prova dei sentimenti cordiali dei quali ci ricambia, non frapponendo ostacoli al reingresso degli italiani i quali, durante la guerra, hanno lasciato la Svizzera per compiere il loro dovere di buoni cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:

SFORZA.

CIRIANI. — *Ai ministri del Tesoro e degli Affari Esteri. — Per sapere se non ritengano di ammettere al cambio in valuta italiana la moneta estera consistente in corone e marchi, che gli emigranti avevano depositato presso istituti bancari o pubbliche autorità o risulta-*

vano a loro credito per lavori presso privati all'estero prima dell'armistizio, nella misura complessiva del 60 %, praticata per il cambio della moneta della Cassa Veneta e delle corone nelle terre liberate e redente, e ciò in considerazione della enorme svalutazione della moneta suindicata che costringerebbe gli emigranti a subire senza rimedio, un danno che loro deriverebbe unicamente dal fatto della guerra.

Risposta (1). — Il cambio delle lire venete e delle corone austro ungariche nelle terre liberate dal nemico e in quelle redente, è stato disposto per sostituire al medio circolante austriaco quello italiano. Una uguale disposizione non potrebbe essere estesa a tutti i crediti di cittadini regnicoli verso gli Stati sorti dall'Austria e verso la Germania, senza addossare al tesoro un onere rilevantissimo ad esclusivo beneficio di Istituti o di privati sudditi di Stati nemici. Questi, invero, ai termini del trattato di pace sono tenuti a soddisfare le loro obbligazioni verso i sudditi regnicoli in lire italiane al cambio prebellico. Tale disposizione è manifestamente vantaggiosa per i nostri connazionali, i quali, per ottenere il recupero del loro avere, potranno anche giovare degli uffici di verifica e di compensazione che saranno quanto prima istituiti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

RAMELLA. — *Al Ministro degli Affari Esteri.* — *Per sapere se è a sua conoscenza che ai nostri emigranti ritornati in Alsazia e Lorena, l'alleata Repubblica Francese, nega la liquidazione di ogni e qualsiasi indennizzo di risarcimento dei danni subiti per lo svaligiamento e la distruzione dei loro beni mobili ed immobili, indennizzi che vengono invece liquidati ai cittadini di nazionalità francese; se gli risulta che di contro i nostri emigranti vengono assoggettati al pagamento di tutte le tasse arretrate, e quali provvedimenti intenda escogitare per reclamare a favore dei nostri emigranti un trattamento di equità e di uguaglianza.*

Risposta (1). — La legge francese 17 aprile 1919 sulla rifusione dei danni di guerra, come l'analoga legge italiana, concede il diritto al risarcimento soltanto ai cittadini francesi; per gli stranieri è prevista la stipulazione di accordi internazionali sulla base della reciprocità. Il Governo, in considerazione dei danni di guerra sofferti dai connazionali, specialmente operai, nelle regioni invase della Francia e

(1) *Atti Parl.; C. D. - Disc.* - torn. 22 marzo 1920, pag. 1174.

(1) *Atti Parl.; C. D. - Disc.* - torn. 25 marzo 1920, pag. 1408.

nell'Alsazia Lorena, ha proposto al Governo Francese la conclusione di un accordo, che sulla base della reciprocità estenda agli italiani in Francia, ed ai francesi in Italia, i benefici delle leggi rispettive sulla rifusione dei danni di guerra. I negoziati già avviati per la conclusione di tale accordo saranno prossimamente condotti a termine. Frattanto si è provveduto a raccogliere le domande di risarcimento per danni di guerra sofferti dai connazionali in Francia e di accertare quali fra tanti danni dovuti a fatti di guerra imputabili all'Alsazia Lorena. Spetta poi, alla Commissione delle riparazioni di accertare quali fra tanti danni dovuti a fatti di guerra imputabili alla Germania, debbano essere da questa indennizzati in conformità delle disposizioni del trattato di pace di Versailles.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:
S FORZA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 14 febbraio 1920 n. 6000

Riespatrio di smobilitati provenienti da paesi transoceanici.

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti, Questori
e Sindaci dei comuni del Regno.*

Risulta a questo Commissariato generale che soltanto un numero molto limitato degli smobilitati provenienti da paesi transoceanici ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Circolare 137 del «Giornale Militare» 1919, presentandosi ai Posti di concentramento per militari riespatriandi, istituiti nei porti di Napoli, Genova e Palermo, allo scadere della licenza quindicinale, loro concessa dai Corpi che li hanno congedati od inviati in licenza illimitata, per ottenere il riespatrio gratuito.

Il maggior numero di tali smobilitati si è recato nel comune di residenza e ritiene di potersi presentare al Posto di Concentramento per ottenere i mezzi di viaggio a carico dell'Erario in epoca di sua scelta. Questa cosa non è più possibile.

Il Commissariato generale deve evitare in modo assoluto che, con l'imminente primavera, si verifichi nei porti d'imbarco un soverchio affollamento di tali riespatriandi; e, perciò, d'accordo col Ministero della Guerra, sono state adottate le seguenti disposizioni:

a) gli smobilitati rimpatriati da paesi transoceanici che si trovano ancora nei loro Comuni in attesa di far ritorno al luogo di loro provenienza, soli od accompagnati dalla propria famiglia, non saranno più accolti nei posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo, che sono soppressi a datare dal 15 febbraio u. m.

b) l'Arma dei RR. Carabinieri ed i Sigg. Sindaci non rilasceranno più — d'ora innanzi — a tali smobilitati nè alle famiglie la richiesta Mod. B color rosa prevista dalla citata Circolare 137 del 6-3-1919, se prima non avranno ricevuto dal R. Ispettore dell'emigrazione nel porto d'imbarco l'avviso che lo smobilitato può recarsi colà, essendo già stato fissato il posto sul piroscafo del quale l'Ispettore

indicherà la data di partenza. E perciò necessario che gli interessati chiedano, sia direttamente, sia per mezzo di Autorità locali, all'Ispettore, se e quando possono prendere imbarco.

Prego le SS. LL. di dare la massima diffusione alle disposizioni di cui sopra allo scopo di evitare che gli smobilitati e loro famiglie abbiano a recarsi per proprio conto nei porti d'imbarco *ove, non essendo più accolti presso i Posti di concentramento, dovrebbero rimanere lungamente, a loro spese, in attesa di trovare posto sui vapori diretti a paesi transoceanici*; e magari colla prospettiva di non trovare alloggio data la scarsezza delle abitazioni e l'affluenza dei passeggeri

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Publicazioni:

- GRISEBACH P. M.: *Die deutsche Auswanderungsfrage und ihre Lösung. Zu den neueren Versuchen einer gesellschaftlichen deutschen Auswanderung.* — Witzzenhausen, 1919, pag. 29. — M. 1.
MARTIN K.: *Die Aussichten des deutschen Auswanderers in Argentinien.* — Berlin, Dietrich Reimer, 1919, pag. 36. — M. 1.50.

Articoli di riviste:

- State-aided immigration.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, 29 novembre e 31 dicembre 1919).
CARRINI A.: *Emigrazione ed emigranti. Il nuovo Consiglio dell'emigrazione.* (*Rivista Coloniale*, dicembre 1919).

COLONIE.

Publicazioni:

- Istituto Coloniale Italiano. Memorie e monografie coloniali.* — Roma, 1918-1919.
BOSSI U.: *Sulla riforma dell'ordinamento della giustizia amministrativa nelle colonie italiane.* — Milano, Società Editrice Libreria, 1919.
PORRI V.: *Colonie ed indipendenza economica.* — Torino, Società Tipografica Editrice Nazionale, 1919, pag. 47.

Articoli di riviste:

- Gli Istituti di credito nell'economia coloniale.* (*L'Economista*, 21 settembre 1919).
CROS L.: *Les colonies françaises. Les Nouvelles-Hébrides.* (*L'Ecole*, 10 ottobre 1919).
CROS L.: *Etablissements français de l'Océanie. Tahiti et Îles-sous-le-Vent. Îles Marquises. Îles Tuamotu. Îles Gambier. Îles Tubuai.* (*L'Ecole*, 24 ottobre 1919).
La necessità di una grande Banca sociale per l'estero e colonie. (*L'Economista*, 19 ottobre 1919).
LARCHAIN M.: *Les colonies devant l'opinion.* (*L'Europe Nouvelle*, 18 e 25 ottobre e 29 novembre 1919).
CROS L.: *Les colonies françaises. Etablissements français de l'Océanie.* (*L'Ecole*, 7 e 21 novembre e 5 dicembre 1919).
DA RE G.: *Il diritto nella colonizzazione.* (*Rivista Coloniale*, novembre e dicembre 1919).
La rappresentanza elettiva degli Italiani all'estero. (*Rivista Coloniale*, dicembre 1919).
CROS L.: *Les colonies françaises. Les Etablissements français du Pacifique.* (*L'Ecole*, 19 e 26 dicembre 1919).

- CUFINO L.: *I nostri compensi coloniali*. *L'Encefi*. (Rivista Coloniale, gennaio 1920).
- ALLEGHINI A.: *L'evoluzione storica della politica economica coloniale*. (Rivista Coloniale, gennaio 1920).
- PORRI V.: *Colonie e indipendenza economica*. (La Riforma Sociale, gennaio-febbraio 1920).
- MONDINI G.: *Il bilancio coloniale britannico della guerra*. (Rivista Coloniale, febbraio 1920).
- CARRINI A.: *Emigrazione ed emigranti*. (Rivista Coloniale, febbraio 1920).

LAVORO.

Pubblicazioni :

- PRATO G.: *Problemi del lavoro nell'ora presente*. — Milano, Fratelli Treves, 1920. 1 vol. in-16, pag. II-150. — L. 4.
- Report on wages and conditions of employment in agriculture*. Vol. I. *General report*. — London, Board of Agriculture and Fisheries, 1919. 1 vol. di pag. 202. — Sh. 1.9.
- ANDREWS J. B.: *Labor problems and labor legislation*. — New York, American Association for Labor Legislation, 1919. 1 vol. di pag. 196. — Cents 10.
- DESPLANQUE J.: *Le problème de la réduction de la durée du travail dans le Parlement français*. — Paris, Rousseau, 1919. 1 vol. di pag. 558. — Fr. 15.
- VALDOUR J.: *La vie ouvrière. L'ouvrier agricole*. — Paris, Rousseau, 1919. 1 vol. di pag. 309.
- Hours and health of women workers*. — Springfield, Ill., Legislative Reference Bureau, 1919. 1 vol. di pag. 120.
- Labor legislation in Canada for the calendar year 1918*. — Ottawa, Department of Labour, 1919. 1 vol. di pag. 152.
- New York labor laws enacted in 1919*. — Albany N. Y., Department of Labor, 1919, pag. 72.
- Le problème du travail féminin*. — Paris, Association Française pour la Lutte contre le Chômage, 1919.
- GOMPERS S.: *American labor and the war*. — New York, George H. Doran Company, 1919. 1 vol. di pag. x-377.
- Labor laws of the State of California, 1919*. — Berkeley, 1919, 1 vol. in-8, pag. 251.
- New York State. Labor law. With amendments, additions and annotations to August, 1, 1919*. — Albany, 1919. 1 vol. in-8, pag. 191.
- CAVAILLÉ J.: *La journée de huit heures. La loi du 23 avril 1919. L'historique. L'esprit. Le mécanisme d'application*. — Paris, Marcel Rivière et C. Co., 1919. 1 vol. in-8, pag. 146.
- HAMMOND J. L. e B.: *The skilled labourer, 1760-1832*. — London, Longmans, 1919. 1 vol. in-8, pag. 397.
- RYAN J. A.: *A living wage*. With an introduction by RICHARD T. ELY. — New York, Macmillan, 1920. 1 vol. di pag. 182. — Doll. 2.
- Legislazione sul collocamento e sulla disoccupazione al 31 dicembre 1919*. (Supplemento al n. 1 del Bollettino «Il Mercato del Lavoro». Serie A, fascicolo n. 1). — Roma, Tipografia Editrice «Italia», in-8 gr., pag. 38.

Articoli di riviste :

- L'application de la loi sur la journée de huit heures*. (L'Economiste Français, 7 giugno 1919).
- MITCHELL B.: *The end of child labor*. (Survey, 23 agosto 1919).

- LINDSAY S. M.: *International regulation of child labor*. (*American Child*, agosto 1919).
- DOUGLAS P. H.: *A definition of « conditions of labor »*. (*The Quarterly Journal of Economics*, agosto 1919).
- Les grèves en juillet, août et septembre 1919*. (*Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Le repos des femmes après et avant leurs couches*. (*Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- La journée de huit heures*. (*Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Allemagne. Recue du travail en juillet et août 1919*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Allemagne. L'augmentation des salaires pendant la guerre*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Etats-Unis. Les grèves et lock-outs en 1917 et 1918*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Etats-Unis. Nouvelle loi fédérale sur le travail des enfants*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Grande-Bretagne. Recue du travail en septembre 1919*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Grande-Bretagne. Grèves en septembre 1919*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Grande-Bretagne. L'augmentation des salaires pendant la guerre*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- Suisse. Le mouvement des salaires pendant la guerre*. (*Revue du Travail et de la Prévoyance sociale*, septembre-octobre 1919).
- ROMANET E.: *Institutions diverses fondées à Grenoble en faveur des travailleurs*. (*Chronique sociale de France*, octobre 1919).
- GUY-GRAND G.: *Du travail*. (*L'École et la Vie - Édition B*, 25 octobre 1919).
- PICARD R.: *La durée du travail féminin et son rendement*. (*L'Europe Nouvelle*, 4 octobre 1919).
- PIC P.: *La journée de huit heures*. (*Revue Bleue, Revue politique et littéraire*, 4-11 octobre 1919).
- The industrial situation: october 1919. Employment and unemployment*. (*The New South Wales Industrial Gazette*, 29 novembre 1919).
- Les conventions collectives de travail pendant la guerre*. (*L'Economiste français*, 8 novembre 1919).
- LIESSE A.: *Les conventions collectives de travail. Conditions nécessaires de leur application*. (*L'Economiste français*, 22 novembre 1919).
- La Conférence internationale du travail de Washington*. (*L'Economiste français*, 22 novembre 1919).
- Les grèves en mai et juin 1919*. (*L'Economiste français*, 22 novembre 1919).
- CLOUZOT H.: *Un office de travail pour Paris*. (*L'Opinion*, 8 novembre 1919).
- RABACHE R.: *La renaissance du travail*. (*Renaissance politique, littéraire, économique*, 8 novembre 1919).
- TEISSIER G.: *Sur les conventions collectives de travail*. (*Revue des Jeunes*, 25 novembre 1919).
- KEATING J.: *The aims and claims of labour*. (*Month*, novembre 1919).
- RODRIGUEZ T.: *El justo salario y el sindicalismo*. (*Ciudad de Dios*, 20 novembre 1919).
- NOGUER N.: *Progreso de la reducción de las horas de trabajo en la legislación europea*. (*Razón y Fe*, novembre 1919).
- Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia*. (*L'Economista*, 16 novembre 1919).
- REBUFFAT O.: *Il problema del lavoro manuale per le grandi industrie*. (*Nuovo Patta*, novembre-dicembre 1919).

- Mercato del lavoro per località.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 16 dicembre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di ottobre-novembre 1919.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 16 dicembre 1919).
- DOUGLAS D. W.: *American minimum wage laws at work.* (The American Economic Review, dicembre 1919).
- OTTOLENGHI S.: *Infortuni bellici e infortuni sul lavoro.* (Rassegna Italiana, 31 dicembre 1919).
- The industrial situation: november 1919. Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, 31 dicembre 1919).
- Disoccupazione.* (L'Economista, 18 gennaio 1920).
- FERRONE P.: *Le otto ore di lavoro e la possibilità di mantenerle.* (Nuova Antologia, 16 dicembre 1919).
- VERCHYSSÉ F.: *Les récentes méthodes de prévention, de conciliation et d'arbitrage de conflits industriels en Grande-Bretagne.* (Revue du Travail, 15 gennaio 1920).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits commencés ou continués pendant le mois de novembre 1919.* (Revue du Travail, 15 gennaio 1920).
- Pays-Bas. Limitation de la durée du travail.* (Revue du Travail, 15 gennaio 1920).
- Suède. Limitation de la durée du travail.* (Revue du Travail, 15 gennaio 1920).
- La Conferenza internazionale del lavoro a Washington illustrata dalla delegata del Governo italiano.* (Attività femminile sociale, 30 gennaio 1920).
- VOYARD A.: *Les institutions fondamentales de la nouvelle organisation du travail en Espagne.* (Le Musée Sociale: Mémoires et Documents, 1° gennaio 1920).
- GASPARINI N.: *Per un concordato di lavoro unico in agricoltura.* (Critica sociale, 16-31 gennaio 1920).
- Le marché du travail en Belgique (décembre 1919).* (Revue du Travail, 31 gennaio 1920).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits déclarés ou commencés pendant le mois de décembre 1919.* (Revue du Travail, 31 gennaio 1920).
- DI PALMA CASTIGLIONE G. E.: *L'organizzazione permanente del lavoro della « Società delle Nazioni ».* (La Vita italiana, 15 febbraio 1920).
- Le marché du travail en Belgique pendant le mois de janvier 1920.* (Revue du Travail, 15 febbraio 1920).
- Grande-Bretagne. Le marché du travail en décembre 1919.* (Revue du Travail, 15 febbraio 1920).
- Législation internationale du travail. Conclusions de la Conférence de Washington. Le travail de nuit des femmes. Le travail de nuit des enfants. L'âge d'admission des enfants aux travaux industriels. L'emploi des femmes avant et après leurs couches. Le chômage.* (Revue du Travail, 15 febbraio 1920).

PREVIDENZA SOCIALE

Pubblicazioni :

- MINOR J. F.: *The workmen's compensation laws of Virginia and West Virginia, together with rules of procedure and other information.* — Charlottesville, Va., Michie Co., 1919. 1 vol. di pag. 691. — Doll. 5.
- New York State workmen's compensation law with amendments, additions, and annotations to August 1, 1919.* — Albany, Department of Labor, 1919. 1 vol. di pag. 104.

- Primer of accident and sickness insurance.* — New York, Ocean Accident and Guarantee Corporation, 1919, 1 vol. di pag. 110.
- Report of the special committee on social insurance.* — Madison, Wis., State House, 1919.
- COUBAU R.: *Les assurances sociales dans les industries d'Alsace et de Lorraine.* — Strasbourg, Impr. Strasbourgeoise, 1919. 1 vol. in-8, pag. VIII-116. — Fr. 3.

Articoli di riviste :

- GÓMEZ BAQUERO E.: *Los retiros obreros en España.* (*Revista Nacional de Economía*, marzo-aprile 1919).
- INSOLERA F.: *Sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia* (*Giornale di Matematica finanziaria*, marzo e giugno-settembre 1919).
- BORGATTA G.: *Le assicurazioni ed il problema finanziario.* (*Giornale di Matematica finanziaria*, giugno-settembre 1919).
- MARTIN-SAINT-LÉON E.: *Les assurances sociales en Alsace-Lorraine. (La Réforme sociale*, 1^a-16 novembre 1919).
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 21 dicembre 1919).
- Allemagne. *Assurance maternelle.* (*Revue du Travail*, 15 gennaio 1920).
- Suède. *Assurance obligatoire contre la maladie.* (*Revue du Travail*, 15 gennaio 1920).
- KNOWLES C. M.: *State control of industrial accident insurance.* (*The Journal of Comparative Legislation and International Law*, gennaio 1920).
- Belgique. *Réparation des accidents du travail.* (*Revue du Travail*, 15 febbraio 1920).
- Grande-Bretagne. *L'assurance contre le chômage involontaire.* (*Revue du Travail*, 15 febbraio 1920).
- Danemark. *Projet de loi sur les pensions de vieillesse.* (*Revue du Travail*, 15 febbraio 1920).
- Grande-Bretagne. *Loi du 23 décembre 1919 sur les pensions de vieillesse.* (*Revue du Travail*, 15 febbraio 1920).

V A R I A .

Publicazioni :

- BARCOLOTTI D.: *Il passato e l'avvenire della Tripolitania.* — Torino, S. Lattes & C., 1919. 1 vol. in-16, pag. 205, con carta e fig. — L. 6.

Articoli di riviste :

- PAGE B.: *Per la nostra posizione in Asia Minore.* (*Rivista Coloniale*, febbraio 1920).
- CORTESI F.: *Prodotti coloniali.* (*Rivista Coloniale*, marzo 1920).

SOMMARIO

DEI N. 4-6 DELL'ANNO 1920

<i>L'emigrazione nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America . . .</i>	Pag. 125
<i>Le prospettive di un movimento di emigrazione italiana in Anatolia . . .</i>	» 129
Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro . . .	» 134
<i>Società delle Nazioni. — Parte XIII, relativa al Lavoro, del Trattato di Versailles e del Trattato di St. Germain (134).</i>	
<i>Francia. — Legge 9 marzo 1920, che modifica le pensioni dei militari (144) - Legge 12 marzo 1920, sui Sindacati professionali (146) - Decreto 3 febbraio 1920, che costituisce un Consiglio nazionale della mano d'opera (148) - Decreto 11 aprile 1920, che introduce in Alsazia e in Lorena le disposizioni concernenti i flanni di guerra subiti da stranieri (149).</i>	
<i>Canada. — Regolamento 24 dicembre 1919, che modifica le disposizioni concernenti la somma di cui devono essere in possesso gli immigranti (150).</i>	
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro . . .	» 151
<i>Società delle Nazioni. — La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a Washington (51) - Ufficio internazionale del Lavoro (152).</i>	
<i>Italia. — Per il collocamento della mano d'opera italiana in Francia (152) - Il problema dell'emigrazione al Congresso nazionale degli operai edili (153).</i>	
<i>Francia. — L'istituzione di un Consiglio nazionale della mano d'opera (154) - La legge sui Sindacati professionali (155).</i>	
<i> Svizzera. — Mercato del lavoro (156) - Disciplina dell'immigrazione di mano d'opera straniera (156) - Il referendum sulla legge concernente il regolamento delle condizioni del lavoro (157) - Assicurazioni invalidità e vecchiaia (158) - Sindacati operai (158) - Le variazioni della popolazione di Ginevra durante la guerra (159) - Naturalizzazione di stranieri (160).</i>	
<i>Germania. — Mercato del lavoro (160) - Nuova legge sull'emigrazione (162) - Nuove norme per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Baviera (163).</i>	
<i>Spagna. — Movimento emigratorio nell'anno 1919 (164).</i>	
<i>Stati Uniti. — Condizioni dell'emigrazione e del lavoro nello Stato di New York e Stati limitrofi nel 4° trimestre 1919 (164) - Progetto di legge sulla immigrazione (167) - Progetti di legge sulla naturalizzazione (168).</i>	
<i>Canada. — Immigrazione nell'anno 1919 (170).</i>	
<i>Argentina. — Il raccolto dei cereali e la mano d'opera avventizia (170) - L'emigrazione germanica verso l'America del Sud (172).</i>	
<i>Giappone. — Questioni del lavoro e dell'emigrazione (173).</i>	
<i>Australia. — Legislazione sull'immigrazione (174).</i>	
Movimento dell'emigrazione italiana . . .	» 175
<i>Tavola statistica. — Emigrazione transoceanica. — I. Movimento mensile delle partenze e degli arrivi di emigranti transoceanici nei porti del Regno nell'anno 1920 (175) - II. Emigranti transoceanici italiani e stranieri nel 1° trimestre 1920 distribuiti secondo i porti di partenza nel Regno e per paesi di destinazione (176).</i>	
Vita degli italiani all'estero . . .	» 177
Varie . . .	» 179
Atti Ufficiali . . .	» 182
<i>Leggi e Decreti. — Legge 8 aprile 1920, n. 431, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno 1919-1920 (182). - R. D. 11 dicembre 1919, n. 2659, concernente le condizioni di ammissibilità dei piroscafi al trasporto transoceanico degli emigranti (183) - D. M. 13 aprile 1920, per il rilascio dei passaporti per rimpatrio di coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi dal R. D. 2 settembre 1919, n. 1502 (184).</i>	
<i>Atti parlamentari. — Discussioni (185) - Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari (188).</i>	
<i>Atti di amministrazione. — Circolari (195).</i>	
Bibliografia . . .	» 197

Il « **Bollettino della emigrazione** » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, che costa

LIRE 12 ALL'ANNO

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « **Commissariato generale della emigrazione** »

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
